



### **A3.2.2 Investimenti produttivi volti a rafforzare la competitività sostenibile e digitale delle imprese del settore turistico**

Procedura n. 31

**PR FESR 2021-2027**  
**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

## Sommario

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE .....	4
Art. 1 - Inquadramento e finalità .....	4
Art. 2 - Definizioni.....	6
Art. 3 – Dotazione finanziaria .....	7
Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA' .....	8
Art. 4 – Beneficiari e soggetti esclusi .....	8
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari .....	8
Art. 6 – Settori e attività esclusi .....	10
Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI .....	10
Art. 7 - Progetti ammissibili.....	10
Art. 8 - Requisiti e criteri relativi alle tipologie di intervento .....	12
Art. 9 - Spese ammissibili .....	14
Art. 10 - Spese non ammissibili.....	15
Art. 11 - Limiti di spesa e di aiuto.....	15
Art. 12 - Durata e termini di realizzazione del Progetto .....	16
Art. 13 - Intensità dell'agevolazione .....	17
Art. 14 – Cumulo/Divieto di cumulo.....	17
Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	17
Art. 15 - Domanda di contributo .....	17
Art. 16 - Presentazione della domanda .....	19
Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE .....	20
Art. 17 - Modalità di istruttoria e fasi del procedimento .....	20
Art. 18 - Istruttoria di ammissibilità.....	20
Art. 19 – Valutazione delle proposte progettuali .....	21
Art. 20 - Concessione del contributo.....	21
Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI .....	22
Art. 21 – Realizzazione del Progetto ed eventuali variazioni.....	22
Art. 22 – Subentri a seguito di operazioni societarie .....	23
Art. 23 – Proroga del termine di realizzazione finale del Progetto e di rendicontazione .....	24

Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO .....	25
Art. 24 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria .....	25
Art. 25 - Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili .....	26
Art. 26 - Liquidazione ed erogazione dell'aiuto .....	27
Capo 8. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO .....	28
Art. 27 - Obblighi del beneficiario .....	28
Art. 28 - Indicatori di output e di risultato .....	30
Art. 29 - Vincolo di stabilità delle operazioni .....	31
Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE .....	32
Art. 30 - Controlli e ispezioni .....	32
Art. 31 - Annullamento, revoca e rideterminazione dell'aiuto .....	33
Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI .....	34
Art. 32 - Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) .....	34
Art. 33 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti .....	35
Art. 34 - Disposizioni finali, reclami, denunce e ricorsi .....	35
Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	36
Art. 35 - Norme di riferimento .....	36

## ALLEGATI AL BANDO

ALLEGATO A) - SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE

ALLEGATO B) - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI VALUTAZIONE

ALLEGATO C) - MODALITÀ DI VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, PARAGRAFO 2, LETT. D) DEL REG. (UE) 1060/2021

ALLEGATO D) - COMUNI MONTANI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E ZONE MONTANE OMOGENEE

ALLEGATO E) - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Approvato con Delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

## BANDO

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

A3.2.2 Investimenti produttivi volti a rafforzare la competitività sostenibile e digitale delle imprese del settore turistico

**(PROCEDURA DI ATTIVAZIONE N. 31)**

DIREZIONE CENTRALE Attività Produttive e Turismo

SERVIZIO Turismo e Commercio

ORGANISMO INTERMEDIO COMPETENTE: Camere di Commercio

## Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

### Art. 1 - Inquadramento e finalità

1. Con il presente Bando la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma regionale (PR) FESR FVG 2021-2027 Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), disciplina la concessione di aiuti, sotto forma di sovvenzioni, volti a rafforzare la competitività sostenibile e digitale delle imprese che esercitano le attività delle strutture ricettive turistiche.
2. Gli aiuti sono concessi in osservanza del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE serie L del 15 dicembre 2023.
3. Il presente bando, rispetto all'articolazione del PR FESR 2021-2027, presenta l'inquadramento di seguito riportato:

A.0: Obiettivo strategico (da Reg. 2021/1060 e Accordo di Partenariato)	1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
A.1: Priorità PR	1. Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione
A.2: Obiettivo specifico PR	RSO1.3: Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi
A.3: Azione prevista dal PR	A3.2 - Sostegno agli investimenti produttivi nelle imprese che valorizzano l'adozione delle tecnologie, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la transizione verso forme di produzione "green"
A.3bis: Tipo di intervento	A3.2.2 Investimenti produttivi volti a rafforzare la competitività sostenibile e digitale delle imprese del settore turistico
A.4: Tipologie di intervento PR (All. 1 reg. 1060/2021)	021 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi 038 - Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno 040 - Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	(Codice natura 07) Concessione di incentivi ad unità produttive

A.6: Ambito di intervento (da Regolamento UE n. 2021/1058 art. 5)	Investimenti produttivi in PMI e investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro
A.7: Forma di sostegno (da Regolamento UE n. 2021/1060 allegato 1, tab. 2)	01. Sovvenzione
A.8: Inquadramento Regime di aiuto	Regolamento (UE) n. 2831/2023 ("de minimis")
A.9: Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	33. Nessun orientamento territoriale
A.10: Parità di genere	02 - Integrazione di genere
A.11: Numero della procedura di attivazione corrispondente nella DGR di approvazione del Piano finanziario del programma	31

4. I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire mediante il Bando, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022 n. 2014, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2023 n. 1759, sono i seguenti:

INDICATORI DI OUTPUT				
Codifica indicatore	Definizione dell'indicatore	Unità di misura dell'indicatore	Target intermedio	Target finale
<b>RCO 01</b>	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	nr. imprese	0	68
<b>RCO 02</b>	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	nr. imprese	0	68

INDICATORI DI RISULTATO				
Codifica indicatore	Definizione dell'indicatore	Unità di misura dell'indicatore	Valore Base dell'indicatore	Target finale
<b>RCR 01</b>	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di sostegno	FTE	0	48
<b>RCR 02</b>	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	Euro	0	4.850.000

5. In conformità all'articolo 97, comma 1, della legge regionale 3/2015, la gestione amministrativa relativa agli Aiuti per gli investimenti produttivi è delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito: "Camere di commercio"), in qualità di Organismi intermedi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200 (Regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) (di seguito: "Regolamento 200/2021").

## Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

- a) *"Microimprese, piccole e medie imprese (PMI)"*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

- b) *"Imprese che esercitano le attività delle strutture ricettive turistiche"*: PMI che svolgono attività rientrante nella Sezione I: "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione" - Divisione 55: "Alloggio", della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale, limitatamente alle Classi 55.10 (Alberghi e strutture simili), 55.20.10 (Villaggi turistici), 55.20.20 (Ostelli della gioventù) 55.20.30 (Rifugi di montagna), 55.20.40 (Colonie marine e montane), 55.20.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence) e 55.30 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte);
- c) *"Autorità di Gestione" (AdG)*: l'organismo responsabile della gestione e attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR, come specificato nell'articolo 6 del Regolamento di attuazione dei Programmi emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 200/2021. Tale organismo è individuato nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze;
- d) *"Struttura Regionale Attuatrice (SRA)"*: il Servizio turismo e commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo, in qualità di responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Azione a3.2, Tipologia di intervento a3.2.2, prevista dal Programma regionale (PR) FESR 2021-2027, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Regolamento di attuazione del PR emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 200/2021;
- e) *"Camera di commercio competente"*: la Camera di commercio nel cui territorio provinciale di pertinenza è realizzato il Progetto, ossia la Camera di commercio di Pordenone-Udine in riferimento al territorio provinciale di Pordenone ed in riferimento al territorio provinciale di Udine; la Camera di commercio Venezia Giulia in riferimento al territorio provinciale di Trieste ed in riferimento al territorio provinciale di Gorizia;
- f) Principio *"non nuocere in modo significativo"* ("do no significant harm" - (DNSH): nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal Regolamento (UE) 1060/2021 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2088/2019); lo stesso

riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali". Il Regolamento (UE) 852/2020 consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18). Gli obiettivi ambientali indicati dal Regolamento (UE) 852/2020 sono: 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici; 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine; 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie; 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

- g) "*fabbisogno energetico annuo*": il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche che insistono sulla medesima sede operativa in cui è ubicata l'unità immobiliare o le unità immobiliari su cui viene installato l'impianto di produzione di energia rinnovabile; tale fabbisogno è quantificato in kilowattora (kWh/anno).
- h) "*autoconsumo di energia*": possibilità di soddisfare, per il medesimo vettore energetico, il fabbisogno energetico annuale dell'unità immobiliare o unità immobiliari oggetto dell'intervento. In questo caso la produzione dell'impianto non può essere maggiore del fabbisogno energetico annuo del medesimo vettore energetico;
- i) "*Soggetti non indipendenti*": soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- j) "*PAR*" (*Piano Aggiuntivo Regionale*): rappresentano le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco progetti da gestire con le medesime procedure previste per i programmi, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie;
- k) "*Impresa femminile*": l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché nei casi di società in accomandita semplice composta da due persone il cui socio accomandatario è una donna e di società in nome collettivo composta da due persone il cui socio donna è anche il legale rappresentante;
- l) "*Impresa giovanile*": l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane nonché nei casi di società in accomandita semplice composta da due persone il cui socio accomandatario è persona fisica giovane e di società in nome collettivo composta da due persone avente quale legale rappresentante almeno un socio persona fisica giovane. Per giovane si intende la persona fisica che non ha ancora compiuto 40 anni di età;

### Art. 3 – Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 e ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 4, del Regolamento regionale per l'attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021 e ss.mm.i., la dotazione finanziaria del bando è pari ad euro 15.000.000,00 di cui euro 13.400.000,00 del PR ed euro 1.600.000,00 di PAR come quantificata nel Piano finanziario approvato con deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2023 n. 176, e ss.mm.i. come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2024 n. 1551.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere integrate, tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del programma e di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato.



3. La dotazione finanziaria complessiva è ripartita, in base alla competenza territoriale delle CCIAA, nei seguenti importi:
  - a) Territorio di competenza della CCIAA di Gorizia: euro 1.795.800,00
  - b) Territorio di competenza della CCIAA di Pordenone: euro 1.666.700,00
  - c) Territorio di competenza della CCIAA di Trieste: euro 3.579.300,00
  - d) Territorio di competenza della CCIAA di Udine: euro 7.958.200,00
4. Dopo la chiusura del termine per la presentazione delle domande, le eventuali economie verificatesi in uno dei territori sopra indicati, potranno essere redistribuite agli altri territori, per il finanziamento delle eventuali ulteriori domande presentate e non finanziabili per carenza di risorse.
5. La redistribuzione delle risorse di cui al comma 4 deve essere effettuata in quota proporzionale rispetto ai dati relativi alle domande presentate ma non finanziabili per carenza di risorse, suddivise per territorio di competenza delle CCIAA di cui al comma 3.
6. La redistribuzione delle risorse di cui ai precedenti commi 4 e 5 è approvata con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio.
7. La ripartizione per competenza territoriale delle CCIAA delle eventuali maggiori risorse di cui al comma 2 è approvata con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio secondo le proporzioni indicate nei commi 3, 4 e 5.

## Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

### Art. 4 – Beneficiari e soggetti esclusi

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente Bando le micro, piccole e medie imprese ricettive turistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Non rientrano nel novero dei Beneficiari i seguenti soggetti:
  - associazioni, fondazioni, comitati;
  - incubatori certificati;
  - liberi professionisti, anche in forma associata;
  - lavoratori autonomi;
  - lavoratori dipendenti;
  - persone fisiche.

### Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari

1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto le imprese beneficiarie di cui all'articolo 4 devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
  - a) rientrare nei parametri dimensionali di microimpresa, piccola e media impresa;

- b) essere iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
  - c) avere la propria sede legale, ovvero un'unità locale/sede secondaria, oggetto del progetto, attiva sul territorio regionale, nella quale realizzare il Progetto, in cui viene svolta attività rientrante in una delle seguenti classificazioni ATECO: 55.10, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51 e 55.30, corrispondenti all'esercizio di impresa turistica; qualora l'impresa non abbia indicato nella visura camerale il codice ATECO di cui sopra, al momento della domanda è tenuta a dimostrare di aver effettuato la richiesta di attribuzione di tale codice all'Agenzia delle entrate;
  - d) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
  - e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
  - f) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;
  - g) non aver effettuato una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 1060/2021;
  - h) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, requisito che sarà accertato in sede di concessione;
  - i) ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
  - j) possedere i requisiti di sostenibilità finanziaria del Progetto, in conformità all'Allegato C);
  - k) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'Aiuto per gli investimenti produttivi previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo richiesto superi 150.000,00 euro;
  - l) non rientrare nelle esclusioni di cui all'articolo 6.
2. I requisiti di cui al comma 1, ad eccezione delle lettere b), c), h) e l), devono essere comprovati con idonee dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
  3. Il requisito di cui al comma 1 lettera h) è verificato prima della concessione e della liquidazione del contributo.
  4. Nel caso in cui il beneficiario sia un consorzio con attività esterna, fatte salve le società consortili, o una rete d'impresa avente soggettività giuridica (rete soggetto), almeno il 75% dei componenti dell'aggregazione deve avere una sede operativa nel territorio regionale e la maggioranza degli stessi deve avere natura di soggetto privato.
  5. Nel caso in cui alla presentazione della domanda la sede di realizzazione del Progetto rispetti quanto previsto al comma 1 lettere b) e c) ma non sia attiva, dovrà risultare attiva in visura camerale prima dell'avvio del progetto e prima della concessione; tale requisito andrà mantenuto fino alla scadenza del vincolo di stabilità di cui all'art. 29.

## Art. 6 – Settori e attività esclusi

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 1058/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, sono esclusi dagli aiuti i settori e le attività elencati nell'Allegato A) sezione 1 al presente Bando.
2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2831/2023, non sono ammessi gli aiuti elencati nell'Allegato A) sezione 2 al presente Bando.
3. Ai fini della conformità al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili i progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell'Allegato V Regolamento (CE) 24 marzo 2021 n. 2021/523/UE (Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017) elencati nell'Allegato A) sezione 3 al presente Bando.
4. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), come risultanti dal codice ATECO registrato nella visura camerale.

## Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

### Art. 7 - Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili al presente Bando i Progetti aventi ad oggetto interventi sulle strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b, localizzata nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, strettamente funzionali e pertinenti all'esercizio dell'attività ricettiva per cui viene fatta domanda, riconducibili alle seguenti finalità:
  - a) **Contributo alla neutralità carbonica e alla lotta al cambiamento climatico** mediante:
    - a.1) **efficientamento energetico** della struttura, tramite: riqualificazione dei componenti opachi e finestrati dell'involucro; sostituzione anche parziale del generatore di calore esistente con caldaia a condensazione o pompa di calore, impianto ibrido o impianto geotermico; installazione di generatore di calore a biomassa esclusivamente con impianti ad alta efficienza (generatori a cinque stelle) e solo nei comuni classificati come montani o parzialmente montani ai sensi della L.R. 33/2002 di cui all'allegato D; sostituzione di sistemi di ventilazione esistenti con apparati ad elevata efficienza; installazione di schermature solari certificate.
    - a.2) **utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili** tramite: installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) o per il riscaldamento; installazione di impianto fotovoltaico con eventuale sistema di accumulo, strettamente correlato all'impianto, da destinarsi esclusivamente all'autoconsumo, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera h).
    - a.3) **risparmio delle risorse idriche** tramite: installazione di nuovi erogatori elettronici in sostituzione dei dispositivi esistenti; impianti e apparati di addolcimento e condizionamento chimico dell'acqua sanitaria; installazione di vasche di raccolta acque meteoriche abbinate a eventuali sistemi di pompaggio per l'impiego per finalità irrigue.
  - b) **Incremento del livello qualitativo della struttura** tramite: creazione di spazi attrezzati per lavorare con il PC e dotati di accesso internet, creazione di parcheggi verdi<sup>1</sup> e posa in opera di

<sup>1</sup> Parcheggio verde: parcheggio permeabile con manto di copertura a prevalenza vegetale

- colonnine per la ricarica di e-bike, motocicli e/o automobili elettriche; realizzazione di sale riunioni, sale conferenze, aree intrattenimento per bambini, aree attrezzate in ottica "pet friendly" e di spazi per la vendita diretta di souvenir e prodotti locali, realizzazione di CHATBOT per assistenza al cliente, fornitura di ROBOT alberghieri.
- c) **Incremento in termini di accessibilità e fruibilità della struttura ricettiva, anche con interventi a favore della sostenibilità sociale** tramite: miglioramento dell'accessibilità con interventi edilizi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi), rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori).
  - d) **Incremento del potenziale ricettivo**, inteso come incremento dei posti letto da destinare ai clienti e/o al personale.
  - e) **Aumento del livello di digitalizzazione dei servizi e dei prodotti offerti alla clientela** tramite: investimenti per connessione internet, per interventi di domotica, per introduzione di strumenti di Intelligenza Artificiale, per offerta di esperienze turistiche immersive, interattive e/o partecipative (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D), per acquisto di piattaforme informatiche per la prenotazione di pernottamenti, per la creazione di spazi attrezzati con proiezione di materiali multimediali inerenti il territorio, ovvero di itinerari turistici virtuali e brandizzati "IO SONO FVG", Check – in Mobile, investimenti in decoder e parabole per il collegamento alla rete Internet, per interventi migliorativi della connettività a banda larga e ultra-larga, interventi per utilizzo di Chiavi digitali.
2. Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i Progetti che ottengono un punteggio di almeno 20 punti su 60 disponibili, sulla base dei criteri di ammissibilità e di valutazione indicati nell'Allegato B) del Bando.
  3. Gli interventi contemplati dal Progetto devono, a pena di inammissibilità, soddisfare i seguenti requisiti:
    - a) rispettare la vigente normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica, naturalistica e di tutela dei beni culturali, nonché le norme di settore in materia antisismica, antincendio e impianti;
    - b) riguardare edifici, strutture e manufatti esistenti che, all'atto dell'avvio del Progetto come definito al successivo art. 12, comma 3, siano conformi alle norme di settore vigenti e di cui il richiedente sia proprietario, comproprietario, usufruttuario, locatario, sublocatario, comodatario, affittuario o titolare di un altro diritto reale o personale di godimento in forza di un contratto regolarmente registrato o altro valido titolo giuridico, di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione. Nei casi di non piena ed esclusiva proprietà dell'immobile oggetto di intervento, il beneficiario deve essere espressamente autorizzato alla sua realizzazione dal nudo proprietario o da tutti i comproprietari in caso di comproprietà;
    - c) per gli interventi di cui al comma 1 lettera a.2), relativamente agli impianti fotovoltaici, rispettare il limite dell'autoconsumo, ovvero essere dimensionati in modo da consentire una produzione attesa non superiore al fabbisogno energetico del vettore considerato, con una tolleranza del 15% in eccesso, come attestato da un tecnico abilitato. Nel caso di interventi di miglioramento della struttura che prevedano installazione di attrezzature, l'autoconsumo è considerato sulla previsione del fabbisogno stimato, come attestato da un tecnico abilitato;
  4. Gli interventi edilizi sulle strutture ricettive turistiche di cui al presente Bando possono avvenire in aumento del volume della struttura, purché non implicino nuovo consumo di suolo<sup>2</sup>, anche tramite riqualificazione di volumi esistenti destinati ad altri usi (a titolo esemplificativo: autorimesse, depositi). Nel caso di impianti fotovoltaici, questi devono essere realizzati in forma integrata nell'edificio o nelle pertinenze aziendali, con esclusione della posa a terra.
  5. Non sono ammissibili i Progetti che contemplano:
    - a) La mera sostituzione di beni;

<sup>2</sup> definizione ISPRA di **Consumo di suolo**: variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato)

- b) L'incremento di superficie coperta che implichi nuovo consumo di suolo<sup>3</sup>, ad esclusione di quella relativa all'inserimento di locali tecnici a servizio degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili o per interventi atti all'abbattimento di barriere architettoniche;
  - c) Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6.
6. I Progetti devono essere realizzati in un'unica sede operativa del beneficiario, situata nel territorio regionale.

## Art. 8 - Requisiti e criteri relativi alle tipologie di intervento

1. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021, non sono finanziabili i Progetti che risultino violare il principio di "non nuocere in modo significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali, così come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020; a tal fine, i Progetti devono rispettare le misure di accompagnamento e mitigazione indicate nel Rapporto ambientale con riferimento al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH) come definito all'articolo 2, comma 1, lettera f) e come specificato nei seguenti commi del presente articolo.
2. In merito agli interventi edilizi quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di ristrutturazione, di riqualificazione energetica e di adeguamento sismico, i Progetti devono soddisfare, a seconda della tipologia di intervento, i seguenti requisiti:
  - a) in materia di qualità dei materiali e delle componenti, nella realizzazione e/o rinnovo degli impianti idraulici, deve essere garantita l'adozione di soluzioni per il risparmio idrico e deve essere privilegiato l'uso di dispositivi e tecnologie per il riciclo e il riutilizzo dell'acqua; per i requisiti tecnici è richiesta la coerenza con gli standard internazionali in materia, facendo riferimento al link: <http://www.europeanwaterlabel.eu/>. Nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di strutture o interventi generici di carpenteria, deve essere garantito che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente;
  - b) in materia di efficienza energetica e/o emissiva, nella realizzazione e/o nel rinnovo degli impianti devono essere adottate soluzioni in grado di garantire la coerenza con i requisiti di efficienza energetica previsti per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni di cui alla Direttiva 2018/844/UE EPBD - NZEB;
  - c) in materia di riduzione dei rifiuti e gestione sostenibili dei prodotti a fine vita si deve assicurare che almeno il 70% (in peso) dei rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione sia inviato a recupero, nel rispetto della Direttiva 2008/98/CE.
3. In merito agli interventi relativi all'acquisto di apparecchiature informatiche e servizi connessi quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di forniture ICT, hardware e software, servizi di hosting e cloud, data center, i Progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) in materia di efficienza energetica e/o emissiva le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate devono rispettare requisiti di efficienza energetica che devono essere coerenti con gli standard più aggiornati (marchio EPA ENERGY STAR o equivalente), oltreché requisiti relativi alla presenza di sostanze pericolose di cui alla Direttiva RoHS II 2011/65/EU e requisiti di compatibilità elettromagnetica di cui alla Direttiva 2014/30/UE;
  - b) in materia di riduzione dei rifiuti e gestione sostenibile dei prodotti a fine vita, le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto nel rispetto della Direttiva sulla

<sup>3</sup> definizione ISPRA di **Consumo di suolo**: variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato)

- progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi, nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali di cui alla Direttiva RAEE 2012/19/EU.
4. In merito agli interventi relativi all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e dispositivi tecnologici non ICT i Progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:
    - a) in materia di efficienza energetica e/o emissiva le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate devono rispettare requisiti di efficienza energetica che devono essere coerenti con gli standard più aggiornati (marchio EPA ENERGY STAR o equivalente), requisiti relativi alla presenza di sostanze pericolose di cui alla Direttiva RoHS II 2011/65/EU e requisiti di compatibilità elettromagnetica di cui alla Direttiva 2014/30/UE. Inoltre, nel caso di acquisto di prodotti appartenenti a categorie soggette a obbligo di etichettatura energetica, devono essere privilegiati quelli più performanti. Nell'ambito di macchinari e apparecchiature tecnologiche deve essere perseguito l'impiego delle migliori tecnologie disponibili (Best available technique);
    - b) in materia di riduzione dei rifiuti e gestione sostenibile dei prodotti a fine vita, le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto nel rispetto della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi, nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali di cui alla Direttiva RAEE 2012/19/EU.
  5. In merito agli interventi relativi all'acquisto di beni materiali e attrezzature non tecnologiche quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di prodotti tipografici e arredi, i Progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:
    - a) in materia di qualità dei materiali e delle componenti, nell'ambito delle procedure di acquisto degli stessi devono essere preferiti prodotti dotati di certificazioni ambientali;
    - b) in materia di riduzione dei rifiuti e gestione sostenibile dei prodotti a fine vita, le attrezzature devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi, nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali.
  6. In merito agli interventi relativi agli impianti di produzione delle energie rinnovabili, i Progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:
    - a) in materia di efficienza energetica e/o emissiva, nel caso di impianti per la produzione di energia rinnovabile alimentati a biomasse solide, liquide o gassose, deve essere garantito il rispetto dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla Direttiva EU 2018/2001 (articoli 29-30), recepita con decreto legislativo 199/2021;
    - b) in materia di riduzione dei rifiuti e gestione sostenibile dei prodotti a fine vita le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi, nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali di cui alla Direttiva RAEE 2012/19/EU. Con specifico riferimento agli impianti solari, la gestione e lo smaltimento degli stessi deve avvenire ai sensi del documento del GSE recante "Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici".
  7. Se il Progetto prevede la ristrutturazione importante<sup>4</sup> di edifici esistenti, sarà necessario, ai sensi dell'art. 73, par. 2, lett. J) reg. (UE) 1060/2021, produrre documentazione di analisi della resilienza climatica come

---

<sup>4</sup> Per gli interventi di efficienza energetica, in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD16), è da considerarsi "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come

da Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-27” (2021/C 373/01), come suggerito dagli “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 (DPCoe - MASE – JASPERS, 6/10/23)”. L’analisi di resilienza climatica prevede una fase preliminare di screening seguita da analisi dettagliata nel caso in cui si riscontrino rischi climatici significativi. A supporto della fase di analisi di resilienza climatica l’ADG del Programma renderà disponibili opportuni strumenti operativi reperibili sul sito della Regione nella sezione dedicata al Programma relativa agli strumenti a disposizione dei beneficiari;

8. Il documento di analisi di resilienza climatica di cui al comma precedente (screening e analisi dettagliata se risultata necessaria) e il riscontro delle azioni mitiganti/adattamento dovranno essere compresi nella documentazione progettuale presentata in sede di rendicontazione, ai sensi dell’articolo 25 del Bando.

## Art. 9 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili agli interventi descritti nella domanda, pertinenti alle attività elencate nell’articolo 7 ed effettivamente sostenute.
2. Le spese devono essere chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dei progetti finanziati, sostenute dal Beneficiario a partire dalla data di avvio del Progetto ed entro il termine finale, come definiti all’articolo 12 e salvo proroghe disposte ai sensi dell’articolo 23.
3. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
  - spese per lavori di cui al comma 1 su strutture ricettive turistiche esistenti che prevedano interventi così come individuati dalla LR 19/2009 (codice regionale dell’edilizia) di: ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria;
  - spese tecniche (a titolo esemplificativo: progettazione, direzione lavori, collaudi, certificazioni) non superiori al 15% della spesa riferita ai lavori di cui al punto precedente;
  - consulenze specialistiche finalizzate agli interventi di cui agli articoli 7 e 8, non superiori al 15 % del costo totale ammissibile del Progetto; qualora si tratti di consulenze specialistiche relative ad interventi per aumento del livello di digitalizzazione dei servizi e dei prodotti offerti alla clientela, indicati all’articolo 7, comma 1, lettera e), la spesa per tali consulenze non deve essere superiore al 20% del costo totale ammissibile del Progetto;
  - spese per la fornitura e l’installazione di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature, finiture e arredi nuovi di fabbrica;
  - spese per l’acquisto di hardware;
  - spese per l’acquisto di software;
  - spese per l’acquisto di apparati tecnologici per la connettività a banda larga e ultra-larga, decoder e parabole per il collegamento alla rete Internet;
4. L’IVA non recuperabile, o compensabile da parte del Beneficiario, può essere imputata alla voce di costo relativa al bene e/o servizio a cui si riferisce.
5. Tutte le spese ammissibili devono essere effettuate mediante ricorso a fornitori indipendenti rispetto al Beneficiario e devono essere riferite alla sede legale o all’unità operativa/sede secondaria attiva sul territorio regionale.

---

“ristrutturazione importante” un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell’edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie “ristrutturazione importante” qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell’edificio.

6. Le spese non conformi a quelle del presente articolo sono inammissibili.

## Art. 10 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 8 e, in particolare, le spese relative a:
  - a) spese del personale;
  - b) viaggi e missioni dei dipendenti, dei soci/titolari dell'impresa e dei fornitori;
  - c) corsi di formazione ordinari del personale;
  - d) acquisto e locazione di terreni;
  - e) acquisto di fabbricati e beni immobili;
  - f) costruzione di nuovi fabbricati e beni immobili, ad eccezione degli interventi edilizi previsti negli articoli 7 e 8;
  - g) beni o materiali di consumo;
  - h) acquisto di automezzi;
  - i) beni o materiali usati;
  - j) beni a magazzino e scorte;
  - h) auto-fatturazione e lavori in economia;
  - i) noleggio e operazioni di lease-back e di leasing;
  - j) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari del beneficiario connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
  - k) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda e della rendicontazione;
  - l) canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
  - m) estensione di garanzie;
  - n) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
  - o) spese accessorie quali interessi debitori, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.
  - p) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
2. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisti ed acquisizioni tra soggetti non indipendenti.

## Art. 11 - Limiti di spesa e di aiuto

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:
  - a) 30.000,00 euro, nel caso in cui il richiedente sia una microimpresa;
  - b) 45.000,00 euro, nel caso in cui il richiedente sia una piccola impresa;
  - c) 60.000,00 euro, nel caso in cui il richiedente sia una media impresa.
2. Il limite massimo dell'aiuto concedibile a ciascuna impresa è di 240.000,00 euro; la Camera di commercio competente procede all'eventuale rimodulazione del contributo in fase di concessione al fine di evitare il superamento del massimale previsto dal regolamento (UE) n. 2831/2023 per l'impresa unica pari a 300.000,00 euro nell'arco di tre anni dalla concessione.
3. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 18, risultano ammissibili spese inferiori ai limiti di cui al comma 1, non sono ammesse.



## Art. 12 - Durata e termini di realizzazione del Progetto

1. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine di realizzazione finale del Progetto e il termine di rendicontazione della spesa, nel rispetto di quanto previsto al seguente comma 5.
2. Sono ammissibili i Progetti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda, salvo la deroga prevista al successivo comma 4.
3. I Progetti si intendono avviati alla prima delle seguenti date:
  - a) nel caso di opere edili, murarie e impiantistiche: in caso di edilizia libera e per opere che non hanno richiesto alcun titolo abilitativo, la data di stipula del contratto/accettazione del preventivo controfirmato; in caso di opere di edilizia che hanno richiesto un titolo abilitativo, la data di avvio dei lavori dichiarata dal D.L./di apertura del cantiere;
  - b) nel caso di fornitura di beni, la data del primo ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del primo documento di trasporto; in assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura o del primo documento contabile avente forza probatoria equivalente;
  - c) nel caso di fornitura di servizi e consulenze, la data del primo contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura o del primo documento contabile avente forza probatoria equivalente.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2 e in conformità all'articolo 63, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 2021/1060, sono ammissibili anche i Progetti avviati a partire dal 01/01/2024 purché:
  - la sede di realizzazione del Progetto fosse situata, all'avvio del Progetto, esclusivamente nel territorio regionale;
  - l'attività svolta in tale sede rientrasse in una delle seguenti classificazioni ATECO: 55.10, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51 e 55.30, corrispondenti all'esercizio di impresa turistica;
  - almeno un intervento o una fornitura di beni o servizi di cui al comma 3, venga avviato in data successiva alla presentazione della domanda, pena decadenza del contributo.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, i Progetti devono essere conclusi e rendicontati entro 18 mesi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica della concessione, salvo proroga di cui all'articolo 23.
6. I progetti si intendono conclusi all'ultima delle seguenti date:
  - a) nel caso di opere edili, murarie e impiantistiche: in caso di edilizia libera e per opere che non hanno richiesto alcun titolo abilitativo, la data di conclusione indicata nella relazione del fornitore/artigiano con una descrizione delle opere realizzate; in caso opere di edilizia che hanno richiesto un titolo abilitativo, la data riportata nel documento di fine lavori e/o certificato di conformità/collaudato delle opere, che deve essere indicata nella relazione del D.L. che comprende altresì la descrizione delle opere realizzate, eventualmente accompagnata dalla contabilità di cantiere approvata;
  - b) nel caso di acquisto di beni, la data dell'ultima fattura o dell'ultimo documento contabile avente forza probatoria equivalente;
  - c) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data dell'ultima fattura o dell'ultimo documento contabile avente forza probatoria equivalente.
7. Nei casi di cui al comma 4, ai soli fini del riconoscimento delle spese pagate entro la data di presentazione della domanda, il Progetto deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica della concessione; tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui all'articolo 23. Qualora il Progetto sia rendicontato successivamente ma entro i termini di cui al comma 5, le spese pagate entro la data di presentazione della domanda non sono ammesse e l'aiuto è rideterminato.
8. Alla data di rendicontazione i beni acquisiti per il Progetto devono essere funzionanti nella sede del Beneficiario in cui è stato realizzato il Progetto.

## Art. 13 - Intensità dell'agevolazione

1. L'intensità dell'aiuto per ciascun Progetto presentato a valere sul presente Bando è pari al 50% della spesa ammissibile, comunque entro i limiti del massimale dell'aiuto concedibile ai sensi dell'articolo 11 e nei limiti del massimale "de minimis" disponibile per l'impresa unica al momento della concessione. Al riguardo, la Camera di Commercio competente è autorizzata a procedere alla rimodulazione del contributo "de minimis" in fase di concessione, al fine di evitare il superamento dei massimali.

## Art. 14 – Cumulo/Divieto di cumulo

1. I contributi concessi a valere sul presente Bando non sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, nazionali e regionali, pubbliche.
2. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

## Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

### Art. 15 - Domanda di contributo

1. La domanda si genera attraverso il sistema di presentazione delle domande on line di cui all'articolo 16.
2. Costituiscono parte sostanziale ed integrante della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, tutti i seguenti documenti essenziali:
  - a) relazione illustrativa dettagliata contenente la descrizione, l'articolazione per fasi e gli elementi utili alla valutazione del Progetto;
  - b) piano dettagliato delle spese relative al Progetto.
  - c) elenco, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), delle seguenti attestazioni:
    - I. presa visione dell'informativa sul procedimento e sul trattamento dei dati personali di cui al comma 4,
    - II. impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27 e dei vincoli di cui all'articolo 29;
    - III. dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 attestanti in particolare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) d) e) f) g) i) j) e comma 4, e di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), nonché il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 14.
3. Devono essere altresì allegati alla domanda:

- a) procura sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene eventualmente incaricato un soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b);
  - b) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore interno firmatario, qualora non siano riportati in visura;
  - c) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera k), qualora il contributo richiesto superi i 150.000 euro;
  - d) attestazione su modello F23 o F24 del pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 16, comma 7;
  - e) se l'impresa richiedente è una cooperativa e la stessa richiede l'attribuzione del punteggio premiale di cui ai criteri 6 e 7 della Sezione 1B) dell'allegato B al Bando, per l'imprenditoria femminile e/o giovanile, deve essere allegato alla domanda l'elenco dei soci della cooperativa alla data di presentazione della domanda al fine di attestare la presenza del requisito della maggioranza;
  - f) se previsti interventi edilizi, devono essere allegati:
    1. computo metrico estimativo analitico, a firma del tecnico abilitato, o documento equivalente (ad es. preventivo debitamente sottoscritto), che descriva con adeguato dettaglio i lavori previsti,
    2. dichiarazione relativa alla ammissibilità di merito tecnico, a firma del tecnico abilitato, su modello che verrà pubblicato sul sito della Regione nella sezione dedicata al Bando;
  - g) se previsto un intervento di efficientamento energetico, attestato di prestazione energetica (APE) di cui all'articolo 6 del DLgs 192/2005 relativo allo stato di fatto prima dell'intervento e l'ipotesi dopo l'intervento;
  - h) se prevista l'installazione di impianto fotovoltaico, deve essere allegata relazione a firma del tecnico abilitato che quantifichi il fabbisogno energetico annuo stimato al fine del corretto dimensionamento dell'impianto e che dimostri il rispetto del limite dell'autoconsumo di cui all'articolo 7 comma 3 lettera c) su modello che verrà pubblicato sul sito della Regione nella sezione dedicata al Bando;
  - i) se l'impresa non è in possesso del codice ATECO previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c), al momento della domanda, deve essere allegata ricevuta di trasmissione della richiesta all'Agenzia delle entrate di attribuzione di tale codice.
4. I fac-simili dei documenti di cui al comma 2, lettere a) b) e c), e al comma 3, lettere c), f2) e h), sono approvati con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio e pubblicati sul sito della Regione, nelle sezioni dedicate al Bando, unitamente:
- a) alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi dell'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di recesso);
  - b) alla informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).
5. Contestualmente alla presentazione della domanda, il richiedente, ai fini della pianificazione contabile delle liquidazioni, manifesta altresì l'eventuale intenzione di chiedere l'erogazione in via anticipata di un importo massimo del 70% del contributo eventualmente concessogli, secondo i termini e le condizioni previste all'articolo 24, a pena di inammissibilità della richiesta di anticipazione.

## Art. 16 - Presentazione della domanda

1. La domanda è presentata alla Camera di commercio competente in riferimento al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede operativa ove è realizzato il Progetto.
2. La domanda è predisposta e presentata nel periodo compreso tra le ore 9:30 del giorno 30/10/2024 e le ore 16:00 del giorno 31/03/2025 esclusivamente per via telematica tramite il Sistema on line dedicato a cui si accede dal sito della Regione nella sezione dedicata al Bando, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 7.
3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
  - a) dal legale rappresentante dell'impresa o dal titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;
  - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o dal titolare di impresa individuale.
4. Laddove per i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema on line sia richiesta la sottoscrizione digitale, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (di seguito: "Regolamento EIDAS"). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
5. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale effettuata tramite il sistema on line dedicato. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora della convalida finale effettuata tramite il sistema. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità.
6. Ciascuna impresa non può presentare più di una domanda a valere sul presente Bando. Non sono ammesse le domande presentate da una medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile. Il soggetto richiedente può in ogni caso ritirare la domanda già presentata mediante comunicazione formale alla Camera di Commercio competente ed eventualmente presentarne successivamente un'altra entro il termine di scadenza di cui al comma 2.
7. Le linee guida a supporto della predisposizione della domanda sono pubblicate sul sito internet della Regione, nella pagina dedicata al Bando.
8. Sono inammissibili le domande:
  - a. presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4;
  - b. presentate da soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5;
  - c. relative a interventi diversi da quelli individuati dall'articolo 7;
  - d. aventi una spesa ammissibile inferiore a quanto previsto all'articolo 11;
  - e. prive dei documenti essenziali di cui all'articolo 15, comma 2;
  - f. non inviate secondo le disposizioni e i termini indicati all'articolo 16;
9. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00. L'imposta di bollo deve essere versata tramite il modulo F23 o F24, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui al comma 7.

## Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

### Art. 17 - Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. La selezione delle domande viene effettuata dalla Camera di commercio competente con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Le domande presentate sono oggetto di verifica volta ad accertare la completezza della domanda e la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando: ciascuna domanda presentata viene sottoposta ad un'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 18 e una successiva valutazione di cui all'articolo 19.
2. Qualora le risorse disponibili, eventualmente integrate secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, non consentano di finanziare integralmente l'ultimo Progetto finanziabile, non si procede con l'istruttoria per la concessione del contributo, che sarà disposta qualora eventuali risorse sopravvenute dovessero consentire il finanziamento integrale.

### Art. 18 - Istruttoria di ammissibilità

1. L'istruttoria di ammissibilità è svolta dalla Camera di commercio competente ai sensi degli articoli 11 e 36, comma 6, della legge regionale 7/2000 ed è diretta ad accertare i seguenti presupposti:
  - a) la corretta presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'articolo 16;
  - b) la completezza della domanda e della documentazione allegata, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali della domanda previsti dall'articolo 15, comma 2;
  - c) la sussistenza dei requisiti del richiedente di cui all'articolo 5;
  - d) il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui alla Sezione 1A) dell'Allegato B).
2. Ove necessario, il responsabile del procedimento può chiedere la trasmissione di ulteriori informazioni o di ulteriore documentazione, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere. Si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in materia di sospensione dei termini del procedimento.
3. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di certificazioni sono oggetto di controllo a campione successivo alla concessione della sovvenzione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
4. Qualora, in esito all'istruttoria di ammissibilità, la domanda risulti inammissibile, la Camera di commercio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica all'impresa richiedente, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
5. Le domande che in esito all'istruttoria di ammissibilità, risultino ammissibili, sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'articolo 19.

## Art. 19 – Valutazione delle proposte progettuali

1. Le domande che hanno superato l'istruttoria di ammissibilità ai sensi dell'articolo 18 sono oggetto di valutazione da parte della Camera di commercio competente sulla base dei criteri di cui alla Sezione 1B) criteri di valutazione dell'Allegato B).
2. In esito alla valutazione, al Progetto è attribuito il punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi assegnati con riferimento ai pertinenti criteri. Il Progetto è valutato ed il punteggio è attribuito esclusivamente con riferimento ai criteri che sono stati espressamente indicati nella domanda dal soggetto richiedente al fine dell'ottenimento del relativo punteggio.
3. Sono ammesse a finanziamento le domande che conseguano almeno il punteggio complessivo minimo di 20 punti e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
4. Qualora, in esito all'istruttoria di valutazione, la domanda risulti inammissibile, la Camera di commercio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica all'impresa richiedente, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

## Art. 20 - Concessione del contributo

1. Entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, la Camera di Commercio competente adotta i provvedimenti di concessione a favore dei beneficiari, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.
2. Qualora le risorse disponibili, eventualmente integrate secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, non consentano alla Camera di commercio competente di finanziare integralmente l'ultimo Progetto finanziabile, non si procede con l'istruttoria per la concessione del contributo, che sarà disposta qualora eventuali risorse sopravvenute dovessero consentire il finanziamento integrale.
3. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 4 e 7, da attuarsi mediante decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio, il termine per la concessione decorre dalla data dell'adozione del decreto stesso.
4. La Camera di Commercio competente verifica la regolarità contributiva del beneficiario prima dell'adozione del provvedimento di concessione, in conformità all'articolo 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia).
5. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la Camera di Commercio competente verifica l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione in conformità a tale normativa.
6. Il decreto di concessione contiene, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 almeno i seguenti elementi:
  - a) le condizioni per il finanziamento relative al Progetto;
  - b) il quadro economico di dettaglio e il termine per la realizzazione finale e la rendicontazione;
  - c) gli obblighi di cui all'articolo 27 del Bando ed i vincoli di stabilità di cui all'articolo 29 del Bando;
  - d) il codice unico di Progetto (CUP) che deve essere riportato nell'oggetto dei giustificativi di spesa come precisato all'articolo 25.
7. Sono pubblicati in rete i dati di sintesi dei Progetti finanziati, ai sensi della seguente normativa:

a) articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, che prevede la pubblicazione sul sito Internet della Regione, dell'elenco delle operazioni selezionate, la descrizione sintetica dei progetti, lo scopo e i relativi risultati;

b) articolo 8, comma 2 della L. n. 160 del 27 ottobre 2023, ai sensi del quale *“ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente, in conformità con le disposizioni recate dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1 assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

c) articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea) che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.

## Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

### Art. 21 – Realizzazione del Progetto ed eventuali variazioni

1. Il beneficiario realizza il Progetto conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi importi di spesa ammessi.
2. Eventuali variazioni del Progetto possono essere proposte presentando alla Camera di Commercio competente formale richiesta di approvazione delle variazioni, preliminarmente alla realizzazione delle variazioni stesse. La richiesta deve essere effettuata tramite PEC entro il termine di conclusione del Progetto, deve essere adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del Progetto.
3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del Progetto ammesso né costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.
4. Le variazioni non comportano l'aumento dell'importo del contributo concesso al beneficiario.
5. Le variazioni proposte non devono comportare una riduzione della spesa ammessa tale da andare al di sotto dei limiti di cui all'articolo 11.
6. Qualora le variazioni del Progetto siano relative agli elementi valutati ai sensi dell'articolo 19 per l'attribuzione del punteggio e tali variazioni comportino la modifica del punteggio assegnato, la richiesta di variazione è rigettata qualora il punteggio rideterminato sia inferiore al minimo previsto al comma 3 dell'articolo 19.
7. Non sono ammissibili le richieste di variazione del Progetto presentate prima della concessione dell'aiuto.
8. La proposta di variazione che non rispetti quanto previsto dai commi 2, 3, 5, 6 e 7 sarà rigettata, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990.

9. La comunicazione dell'esito dell'istruttoria delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta.

## Art. 22 – Subentri a seguito di operazioni societarie

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari gli incentivi concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
  - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo indicati nel presente bando;
  - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
  - c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
  - d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 27 e 29.
2. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse, ferma restando la possibilità di presentare una nuova domanda per il subentrante nel caso in cui lo sportello risulti ancora aperto.
3. Se l'operazione societaria interviene dopo la concessione del contributo, la Camera di commercio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.
4. Se l'operazione societaria interviene dopo l'erogazione a saldo del contributo, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni. Ai fini dell'ammissibilità del subentro, il subentrante deve assumere gli obblighi ed impegnarsi al rispetto dei vincoli del beneficiario originario, con ogni conseguenza in caso di violazione degli stessi.
5. Il soggetto risultante dalla variazione soggettiva, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della variazione stessa, presenta alla Camera di commercio competente istanza di subentro nella concessione del contributo. In difetto della domanda di subentro di cui al presente comma, la Camera di commercio competente, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine perentorio massimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro tale termine, il provvedimento di concessione della sovvenzione viene revocato.
6. L'istanza di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio e pubblicato sul sito della Regione, nella sezione dedicata al Bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC, è corredata da:
  - a) documentazione attestante la variazione soggettiva;
  - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, attestante il possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 6, dei requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), c) e di cui al comma 2.
  - c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, contenente l'impegno a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 27 ed i vincoli di cui all'articolo 29 previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa beneficiaria;
  - d) impegno a rispettare le norme sul divieto di cumulo di cui all'articolo 14 per tutte le spese che saranno portate a rendiconto;
  - e) nuova fidejussione recante il soggetto subentrante come contraente, qualora all'impresa subentrata sia stato erogato il contributo a titolo di anticipo.
7. Verificata la sussistenza dei requisiti, la concessione è confermata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza, con decreto al soggetto subentrante contenente tutti gli elementi del provvedimento di concessione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 ai commi 4 e 5.



8. A fronte di un incentivo erogato a saldo il soggetto risultante dalla variazione soggettiva, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della variazione stessa, presenta alla Camera di commercio competente istanza di subentro nella concessione del contributo.
9. In difetto della domanda di subentro di cui al comma precedente, la Camera di commercio competente, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine perentorio massimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione dell'aiuto viene revocato.
10. L'istanza di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al Bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC, è corredata, a pena di inammissibilità, da:
  - a) documentazione attestante la variazione soggettiva;
  - b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, contenente l'impegno a rispettare i vincoli di cui all'articolo 29 previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa beneficiaria.
11. Verificata la sussistenza dei requisiti il subentro è confermato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza con decreto al soggetto subentrante.
12. In assenza del rispetto delle condizioni previste per il subentro, gli aiuti concessi sono revocati e quelli erogati a saldo sono rideterminati, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di subentro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990.
13. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite F23 o F24, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida riportate sul sito istituzionale dell'Ente. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda.
14. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di sovvenzione ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 29, è comunicata tempestivamente. La Camera di commercio competente espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

## Art. 23 – Proroga del termine di realizzazione finale del Progetto e di rendicontazione

1. È ammessa la proroga del termine di realizzazione finale del Progetto e di rendicontazione della spesa, purché siano rispettate le condizioni prescritte all'articolo 12 e la relativa richiesta motivata venga presentata dal Beneficiario esclusivamente via PEC e perentoriamente non oltre i 45 giorni antecedenti la scadenza del termine medesimo.
2. La Camera di Commercio competente riscontra la richiesta di proroga di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla formale presentazione della richiesta da parte del Beneficiario.
3. La Camera di Commercio competente può concedere una sola proroga del termine di realizzazione finale del Progetto e di rendicontazione della spesa, di durata non superiore a 90 giorni decorrenti dal termine originario di scadenza.
4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga del termine di realizzazione finale del Progetto e di rendicontazione della spesa, oppure di presentazione della richiesta oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, sono comunque fatte salve le spese sostenute e valutate come ammissibili fino alla data indicata quale termine di realizzazione finale del Progetto e di rendicontazione della spesa non prorogato.

5. Eventuali rendiconti presentati dopo il termine ultimo di realizzazione finale del Progetto e di rendicontazione della spesa, fissato dal decreto di concessione, eventualmente prorogato a seguito di richiesta di cui ai commi precedenti, non saranno accolti.

## Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

### Art. 24 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

1. I contributi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 70% dell'importo concesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.
2. La liquidazione anticipata è subordinata:
  - a) alla presenza della richiesta formulata, a pena di inammissibilità, unitamente alla presentazione della domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
  - b) all'adozione del provvedimento di concessione;
  - c) alla presentazione di un'istanza nella quale è specificata la percentuale di anticipo rispetto all'aiuto concesso e corredata di una fidejussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da enti iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  - d) alla verifica della regolarità contributiva del beneficiario nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  - e) nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, prima dell'adozione del provvedimento di erogazione, la Camera di Commercio competente verifica l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione in conformità a tale normativa.
3. L'istanza di cui al comma 2 lettera c) è redatta secondo il fac-simile approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio, disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al Bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC e corredata dalla fidejussione di cui al comma 2, lettera c).
4. L'istanza di cui al comma 3 dovrà essere presentata entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione del decreto di concessione.
5. In assenza del rispetto delle condizioni previste per l'erogazione dell'anticipo dell'aiuto concesso, l'istanza di erogazione dell'anticipo è oggetto di provvedimento di rigetto, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della predetta domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990.
6. L'erogazione dell'anticipo viene effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 3 e avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.
7. L'erogazione può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
  - a) qualora la Camera di Commercio competente abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione del beneficiario non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
  - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;

c) in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.

## Art. 25 - Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

1. La rendicontazione del progetto, comprensiva dell'istanza di erogazione a saldo e/o conferma dell'erogazione anticipata del contributo, è sottoscritta e trasmessa alla Camera di Commercio competente dai medesimi soggetti e con le medesime modalità previsti per l'inoltro della domanda di aiuto, esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione riservata al Bando, dove sono pubblicate le linee guida per la compilazione. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto di convalida finale.
2. La rendicontazione deve essere presentata perentoriamente entro il termine indicato nel Decreto di concessione o entro il termine eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 23 del presente Bando.
3. La rendicontazione, attestante la realizzazione del progetto, dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze, suddivisi per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti, pena inammissibilità:
  - a) relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta, contenente la descrizione degli investimenti effettuati, dei risultati conseguiti anche in termini di indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 28, ed in cui viene dimostrato il raggiungimento dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19 del Bando dichiarati in domanda e confermati in fase di selezione, nonché la dimostrazione degli adempimenti inerenti la comunicazione/pubblicità di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i) e il rispetto delle politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
  - b) piano dettagliato delle spese sostenute relative al Progetto;
  - c) elenco, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), delle seguenti attestazioni:
    - I. impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27 e dei vincoli di cui all'articolo 29;
    - II. dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 attestanti in particolare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), d), e), f), l), il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 14, la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alle lettere d) ed e), che le spese rendicontate non riguardano acquisti tra soggetti non indipendenti come stabilito dall'articolo 9 comma 5;
  - d) copia dei documenti originali di spesa, indicati nell'allegato E del Bando, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; tali documenti devono contenere esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al Progetto oggetto dell'aiuto;
  - e) copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese contemplate dai documenti di cui alla lettera d), come indicata nell'allegato E del Bando.
4. Alla rendicontazione, qualora necessario, va inoltre allegata:
  - a) procura sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene eventualmente incaricato un soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione;
  - b) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore interno firmatario, qualora non siano riportati in visura e se non già fornita in sede di domanda;

- c) copia della ulteriore documentazione indicata nell'allegato E del Bando, a seconda della tipologia di intervento effettuato;
  - d) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera k), qualora il contributo concesso superi i 150.000 euro.
5. I fac-simili dei documenti di cui al comma 3, lettere a), b), c), e al punto 3 della Sezione 2.1 dell'Allegato E, sono approvati con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio e pubblicati sul sito della Regione, nelle sezioni dedicate al Bando.
  6. I documenti originali di spesa, ad eccezione di quelli emessi prima della notificazione della concessione dell'aiuto, devono riportare nell'oggetto il CUP indicato nell'atto di concessione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, come convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41.
  7. In caso di documenti di spesa redatti in lingua diversa dall'italiano, è necessario allegare la traduzione in lingua italiana.
  8. La Camera di Commercio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti presentati in sede di rendicontazione.
  9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione né il pagamento in contanti né tramite permuta.
  10. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
  11. Non sono ammesse le spese il cui sostenimento è rendicontato mediante documenti di spesa nei quali l'importo totale imputabile al Progetto è inferiore a 500,00 euro.
  12. Laddove per i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema sia prevista la sottoscrizione digitale, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento EIDAS, inoltre deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS. Qualora i documenti allegati alla domanda rechino firma autografa è allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante. I documenti non conformi alle previsioni del presente comma comportano l'inammissibilità della domanda.

## Art. 26 - Liquidazione ed erogazione dell'aiuto

1. L'aiuto è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di 80 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della Camera di Commercio competente.
2. L'istruttoria della rendicontazione è volta a verificare la correttezza e completezza dei dati forniti, la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti ai fini dell'erogazione del contributo, la rispondenza a quanto previsto dall'articolo 25, che l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati.
3. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 12, ai soli fini del riconoscimento delle spese pagate entro la data di presentazione della domanda, il Progetto deve essere concluso entro 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica della concessione; tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui all'articolo 23. Qualora il Progetto sia rendicontato successivamente ma entro i termini di cui al comma 5 dell'articolo 12, le spese pagate entro la data di presentazione della domanda non sono ammesse e l'aiuto è rideterminato.
4. Qualora sia riscontrata una modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio complessivo relativo ai criteri di valutazione, che comporti in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e lo stesso risulti inferiore al minimo di 20 punti di cui all'articolo 19, comma 3, il contributo è revocato.

5. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore al minimo previsto all'articolo 11, il contributo è revocato.
6. Ove necessario, il responsabile del procedimento può chiedere la trasmissione di ulteriori informazioni o di ulteriore documentazione, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere. Si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in materia di sospensione dei termini del procedimento. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini perentori assegnati, la Camera di commercio competente procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta, procede alla rideterminazione del contributo concesso, con conseguente revoca totale o parziale del contributo stesso, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di rimborso delle spese sostenute, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990.
7. A seguito della conclusione dell'istruttoria la Camera di commercio competente adotta il provvedimento conseguente alle risultanze istruttorie emerse dalle verifiche e in caso di esito:
  - a) regolare, adotta il decreto di approvazione della rendicontazione di spesa ed eventuale erogazione del contributo concesso;
  - b) parzialmente regolare, adotta il decreto di rideterminazione del contributo concesso ed eventuale contestuale liquidazione, ovvero avanza richiesta di restituzione parziale delle risorse finanziarie eventualmente già liquidate, secondo le modalità previste all'articolo 49 della legge regionale 7/2000;
  - c) non regolare, adotta il decreto di revoca del provvedimento di concessione e del contestuale recupero delle risorse finanziarie eventualmente già liquidate, secondo le modalità previste all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
8. L'erogazione dell'aiuto avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.
9. Prima dell'erogazione, la Camera di Commercio competente verifica:
  - a) la regolarità contributiva del beneficiario in conformità all'articolo 31 del decreto legge 69/2013;
  - b) che la vigente normativa antimafia, qualora applicabile, non osti all'erogazione.
10. L'erogazione dell'aiuto può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
  - a) qualora la Camera di Commercio competente abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione del beneficiario non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
  - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
  - c) in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.

## Capo 8. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

### Art. 27 - Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
  - a) realizzare il Progetto nella sede operativa conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico, l'avvio e la durata, sia per quanto riguarda le voci ed i relativi

importi di spesa ammessi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21 in relazione alle variazioni del Progetto, ed avere attiva nel territorio regionale la sede operativa nella quale è stato realizzato il Progetto;

b) mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese ed essere in possesso alla data di presentazione della rendicontazione dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), d), e), f), l);

c) sostenere le spese ammissibili rivolgendosi a fornitori indipendenti rispetto al Beneficiario;

d) rispettare i requisiti specifici di ammissibilità afferenti al Progetto di cui all'articolo 7, commi 3 e 4;

e) rispettare le disposizioni in materia di divieto di cumulo di cui all'articolo 14;

f) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al Progetto, garantendo la tracciabilità delle spese relative al Progetto nel sistema contabile del beneficiario e mettendo a disposizione del PR FESR i dati e la documentazione necessari all'organizzazione di apposito fascicolo informatico;

g) conservare, presso i propri uffici, per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno del ricevimento da parte del beneficiario medesimo dell'ultimo pagamento relativo all'aiuto, le versioni originali della documentazione concernente il Progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il Progetto non già nella disponibilità della Camera di Commercio competente; il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione europea;

h) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, realizzazioni parziali e rinunce o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito del Progetto;

i) ai fini della visibilità del Programma regionale FESR 21-27, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1060/2021, informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro tre mesi dall'avvio del Progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione dell'aiuto, entro tre mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:

1) fornendo sul sito web e sui siti di social media ufficiali del beneficiario, laddove esistenti, una breve descrizione del Progetto, compresi le finalità e i risultati, che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e dell'aiuto concesso e la percentuale della quota FESR pari al 40%) e che dia visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base della "Scheda Progetto per sito web" pubblicata sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Comunicazione, visibilità e strumenti" destinata ai beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari");

2) collocando almeno un poster di formato minimo A3 o una targa permanente con le informazioni sul Progetto; il supporto deve dare evidenza al sostegno finanziario pubblico ricevuto (evidenziando l'importo della spesa ammessa, dell'Aiuto concesso e la percentuale della quota FESR pari al 40%) e deve dare visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello ("Poster e display elettronici" o "Targhe e cartelloni") pubblicato sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Comunicazione, visibilità e strumenti" destinata ai beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari"). Il supporto va esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede operativa in cui viene realizzato il Progetto; nel caso in cui il progetto finanziato riguardi l'acquisto di investimenti materiali e attrezzature e abbia un costo totale che supera i 500.000 euro il supporto su cui esporre le informazioni sul progetto deve essere una targa permanente.

3) apponendo il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in maniera visibile su documenti e materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del Progetto, destinati al pubblico reperibili sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Comunicazione, visibilità e strumenti" destinata ai beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari");

j) rispettare il vincolo di stabilità delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale, di cui all'articolo 29, comma 3;

k) consentire ed agevolare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 30 e fornire ogni informazione ritenuta necessaria dalla Camera di Commercio competente per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione prevista dal PR;

- l) comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio competente la variazione dei dati identificativi che lo riguardino;
- m) comunicare le informazioni necessarie alla costruzione del corredo dei dati da raccogliere in relazione alle operazioni per il popolamento del sistema informativo regionale;
- n) qualora richiesto dall'Amministrazione Regionale o dalla Camera di Commercio competente, trasmettere una sintesi del Progetto, degli obiettivi e dei risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di visibilità, promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del PR; tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web, sui canali social ufficiali della Regione, sui materiali divulgativi o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del PR e in altre iniziative di diffusione e visibilità;
- o) comunicare, anche successivamente all'erogazione del saldo finale dell'aiuto, il valore di eventuali indicatori di risultato pertinenti che dovrà essere oggetto di eventuali controlli successivi al saldo;
- p) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l'adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l'origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, le disabilità, l'età e le eventuali minorazioni fisiche; in particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;
- q) con riferimento al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), rispettare le misure di accompagnamento e mitigazione indicate in maniera dettagliata all'articolo 8;
- r) comunicare ai fornitori il CUP indicato nell'atto di concessione dell'aiuto e verificare il rispetto di quanto stabilito all'articolo 25, comma 5;
- s) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla Camera di commercio competente di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze ad uno dei seguenti indirizzi: [cciaago@certregione.fvg.it](mailto:cciaago@certregione.fvg.it), [cciaapn@certregione.fvg.it](mailto:cciaapn@certregione.fvg.it), [cciaats@certregione.fvg.it](mailto:cciaats@certregione.fvg.it), [cciaaud@certregione.fvg.it](mailto:cciaaud@certregione.fvg.it), laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema on line dedicato;
- t) rispettare le regole previste in materia di variazioni progettuali di cui all'articolo 21;
- u) rispettare le regole previste in materia di subentro, di cui all'articolo 22;
- v) rispettare i termini previsti, fatte salve le proroghe autorizzate dalla Camera di commercio competente;
- w) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema on line dedicato per la presentazione della domanda e della rendicontazione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 28.

## Art. 28 - Indicatori di output e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del Bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio:

### INDICATORI COMUNI DI REALIZZAZIONE

- a) RCO01 - numero di imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese).  
L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario o in natura dal FESR e dal Fondo di coesione. La dimensione dell'impresa supportata viene misurata al momento della domanda.
- b) RCO02 - numero di imprese sostenute mediante sovvenzioni.  
L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario sotto forma di sovvenzioni.  
L'indicatore deve essere rilevato al completamento del progetto.

## INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

a) RCR01 - posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di sostegno.

L'indicatore tiene in considerazione il numero dei posti di lavoro creati dalle imprese che ricevono sostegno.

L'indicatore misura il numero di posti di lavoro espresso in equivalenti a tempo pieno (FTE) medi annuali creati in linea con l'attività sostenuta dal Progetto. Le nuove posizioni devono essere occupate e possono essere a tempo pieno, part-time o stagionali ricorrenti. Le posizioni vacanti non vengono conteggiate. Inoltre, le nuove posizioni create dovrebbero essere mantenute per più di un anno dopo il completamento del Progetto.

L'indicatore è calcolato come la differenza tra gli FTE annuali compilati prima dell'inizio del Progetto e un anno dopo il completamento del Progetto nella linea di attività sostenuta.

L'FTE annuale è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente lavorate durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un FTE all'anno. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro normativo/statutario secondo la legislazione nazionale.

Una persona a tempo pieno sarà individuata con riferimento alla sua condizione lavorativa e alla tipologia di contratto (tempo pieno o part-time).

L'indicatore deve essere rilevato un anno dopo il completamento del Progetto.

b) RCR02 - investimenti privati abbinati al sostegno pubblico.

L'indicatore misura il contributo privato totale al cofinanziamento dei progetti sostenuti, quando la tipologia di sostegno è una sovvenzione o è basata su strumenti finanziari.

2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

## Art. 29 - Vincolo di stabilità delle operazioni

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei vincoli di stabilità, ossia:

a) nei 3 (tre) anni decorrenti dalla liquidazione a saldo del contributo, con riferimento al progetto finanziato, dover:

i. mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

ii. mantenere la destinazione dei beni, materiali ed immateriali, oggetto di contributo;

iii. non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni, materiali ed immateriali, oggetto di contributo;

iv. mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale;

v. non cessare l'attività;

vi. non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale.

b) nei 5 (cinque) anni decorrenti dalla concessione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non delocalizzare, dal sito incentivato nel territorio della Regione a quello di uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, pena la revoca dello stesso;

c) nei 2 (due) anni decorrenti dalla conclusione del Progetto, come definita all'articolo 12, non effettuare, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, una delocalizzazione da uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento dove è stato realizzato il Progetto, pena la revoca dello stesso.

2. Nel caso di beneficiari che hanno ottenuto in fase di valutazione dei Progetti il punteggio inerente l'incremento occupazionale di cui al criterio di valutazione 1 – sezione 1B dell'allegato B al Bando, è obbligatorio mantenere il



livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione, almeno per i 12 mesi successivi a tale data. Le assunzioni con cui è stato conseguito l'incremento occupazionale devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.

3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 e 2, il beneficiario presenta alla Camera di Commercio competente, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva in sede di rendicontazione, redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito internet della Regione nelle sezioni dedicate al Bando, e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, la Camera di Commercio competente procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, la Camera di Commercio competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro il termine perentorio di 15 giorni.

6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca totale o parziale della concessione e recupero di quanto non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

## Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE

### Art. 30 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione degli aiuti, nonché per tutta la durata degli obblighi e vincoli a carico dei beneficiari, possono essere disposti da parte delle Camere di Commercio competenti, delle Amministrazioni statali e dell'Unione europea ispezioni e controlli, anche a campione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1060/2021.

2. La Camera di Commercio competente effettua controlli amministrativi e controlli in loco.

3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100 per cento dei rendiconti presentati ai sensi dell'articolo 24.

4. La Camera di Commercio competente, nell'ambito dei controlli amministrativi sulla documentazione alla rendicontazione di ciascun Progetto, può svolgere tali controlli a valere su un campione rappresentativo della documentazione di spesa secondo le modalità convenute con l'AdG e definite nell'ambito del manuale delle procedure di gestione e controllo del Programma.

5. I controlli in loco possono essere effettuati su un campione di operazioni secondo le modalità contenute nel manuale delle procedure di gestione e controllo.

6. Nel caso in cui, nell'ambito dei controlli amministrativi e/o dei controlli in loco effettuati con la modalità a campione, si rilevino errori o irregolarità, la Camera di Commercio competente analizza la natura e l'impatto finanziario potenziale dell'errore sulla rimanente popolazione di spesa e di Progetto, valutando la necessità di misure opportune secondo le indicazioni concordate con l'AdG e riportate nel manuale delle procedure di gestione e controllo nonché valutando la necessità di integrare il campione, ampliando la base da controllare oppure

applicando una rettifica forfettaria sul rendiconto in relazione alla qualificazione e quantificazione dell'errore nel campione controllato, secondo le indicazioni concordate con l'AdG.

7. I requisiti attestati con dichiarazioni sostitutive rese ai fini della concessione dell'aiuto, della rendicontazione e del rispetto dei vincoli, sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

## Art. 31 – Annullamento, revoca e rideterminazione dell'aiuto

1. Il provvedimento di concessione dell'aiuto è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'aiuto è revocato, totalmente o parzialmente, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) il progetto sia stato avviato entro la data della presentazione della domanda, salvi i casi di cui all'art. 12, comma 4;
- c) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga, oltre il termine prorogato;
- d) nel caso in cui il beneficiario alla data di presentazione della rendicontazione non abbia sede operativa, nella quale è stato realizzato il Progetto, attiva nel territorio regionale;
- e) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), k), p), q), t), u) e v);
- f) qualora non siano rispettati i vincoli di stabilità di cui all'articolo 29;
- g) qualora il Progetto non sia stato realizzato o, in sede di rendicontazione, sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del Progetto ammesso o sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il Progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come eventualmente variato ai sensi dell'articolo 21;
- h) se i documenti di spesa risultano integralmente di data non successiva a quella della presentazione della domanda;
- i) se i pagamenti delle spese risultano integralmente di data non successiva a quella della presentazione della domanda;

3. Se in sede di rendicontazione risultano variazioni relative agli elementi valutati ai sensi dell'articolo 19 per l'attribuzione del punteggio, si procede alla rideterminazione del punteggio in conformità all'articolo 19 medesimo. Non si procede alla rideterminazione del punteggio in relazione al criterio occupazionale qualora il mancato conseguimento dell'incremento occupazionale sia afferente a casi motivati e documentati non imputabili al beneficiario, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

4. L'aiuto concesso e liquidato è rideterminato mediante applicazione di una riduzione pari al 20% dello stesso, qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 29, comma 2, inerente al mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del Progetto, dell'incremento occupazionale. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di decurtazione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, primo periodo, l'Aiuto è revocato nel caso in cui il punteggio rideterminato sia inferiore al punteggio minimo previsto dal bando per l'ammissione a finanziamento.

6. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i), la Camera di Commercio competente – ove possibile – assegna un termine massimo di 30 giorni entro il quale il beneficiario provveda alla regolarizzazione, subordinando l'erogazione dell'aiuto, per la parte non ancora erogata,

all'adempimento delle prescrizioni stesse. Qualora tali obblighi non siano ottemperati o non siano regolarizzati entro il termine fissato dalla Camera di Commercio competente, l'aiuto concesso, come eventualmente rideterminato in fase di liquidazione, è ridotto del 3%.

7. L'aiuto è rideterminato, con revoca parziale dello stesso, nel caso in cui le spese rendicontate ed ammissibili siano inferiori a quelle ammesse in sede di concessione, nonché nel caso di spese non riconosciute ai sensi dell'articolo 12, comma 7.

8. Alle revoche adottate per il mancato rispetto dei vincoli di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), si applica quanto stabilito in materia di rideterminazione dell'aiuto dall'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.

9. Il mancato rispetto dei vincoli di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b) e c) comporta la revoca completa dell'aiuto.

10. La revoca, parziale o completa, dell'aiuto comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

11. La concessione del contributo è altresì revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

12. La Camera di Commercio competente comunica tempestivamente all'impresa l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

13. La Camera di commercio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di rideterminazione del contributo, con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato.

14. I provvedimenti finali di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

## Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 32 - Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR \(Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101\)](#)

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. è pubblicata sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al Bando.
2. In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla SRA ed alle Camere di Commercio competenti a seguito della partecipazione al Bando avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
3. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa quanto segue:
  - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (che è titolare dei dati personali trattati, ai sensi dell'articolo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati), e dalla Camera di

- commercio competente (che è responsabile del trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati), per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
- c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 33/2013.
4. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica della Camera di Commercio competente.
5. Ai sensi del Reg. (UE) 2021/1060 art. 49, par. 3, 4 e 5 l'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi.
6. Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 1060/2021 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'AdG dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

### Art. 33 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti<sup>5</sup>

1. I nominativi dei Responsabili del procedimento sono pubblicati nella nota informativa pubblicata sul sito della Regione nella quale sono indicati i riferimenti ai quali rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi
2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi Legge n. 241/1990, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della L. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

### Art. 34 - Disposizioni finali, reclami, denunce e ricorsi

1. Tutte le comunicazioni nei confronti dei richiedenti e dei beneficiari sono effettuate telematicamente ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.
2. Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Camera di Commercio competente da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad esempio comunicazioni di variazioni, richieste di proroghe, ecc.) dovranno

---

<sup>5</sup> Il nominativo del Responsabile del procedimento o dell'istruttoria potrà eventualmente essere modificato con successivo decreto del Direttore del Servizio.

essere effettuate tramite PEC, inviando le corrispondenze ad uno dei seguenti indirizzi: [cciaago@certregione.fvg.it](mailto:cciaago@certregione.fvg.it), [cciaapn@certregione.fvg.it](mailto:cciaapn@certregione.fvg.it), [cciaats@certregione.fvg.it](mailto:cciaats@certregione.fvg.it), [cciaaud@certregione.fvg.it](mailto:cciaaud@certregione.fvg.it), laddove non richiama espressamente la trasmissione tramite sistema on line dedicato.

3. L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di integrare o modificare il Bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande. In tal caso, le modifiche intervenute saranno pubblicate sul sito della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione e le modalità per l'integrazione delle domande sono comunicate agli istanti.
4. Con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo, da pubblicare sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate al bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti il presente Bando.
5. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo 11 "Riferimenti normativi", nonché alla legge regionale 7/2000 e s.m.i.
6. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale n. 7/2000 e s.m.i., il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
7. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1060/2021, sono garantite modalità di trattazione delle denunce e reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 attraverso:
  - 1) la sezione "Richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dal sito internet della Regione oppure la sezione "Filo diretto con i cittadini" al seguente collegamento: <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezias-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezias-giulia-39934>. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione, Ufficio stampa e comunicazione, e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le strutture competenti;
  - 2) la sezione "Punto di contatto per l'attuazione e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE" al seguente collegamento: <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friulivenezias-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezias-giulia-39934> in relazione alle segnalazioni di casi di violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

## Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

### Art. 35 – Norme di riferimento

1. Gli aiuti per gli interventi di cui al presente Bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
  - a) Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

- b) Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- c) Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- d) Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 contenente la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come riportata nell'art 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppImpresa);
- e) Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" come da modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75;
- f) Decreto Legislativo 07 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale, come da modifiche apportate dal Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- g) Decreto Ministeriale Attività produttive 18 aprile 2005, recante: "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI";
- h) Decreto Ministeriale MIUR 6 dicembre 2005, recante: "Modifica al D.M. n. 593/2000 – Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa";
- i) Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante: "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246 (Codice delle pari opportunità)" e s.m.i.;
- j) Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", con le modifiche apportate, da ultimo, dal Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- k) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come aggiornato dal decreto legislativo n. 97/2016, dal decreto-legge n. 34 del 2019, dal decreto-legge n. 162 del 2019 e dalla legge n. 160 del 2023;
- l) Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- m) Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- n) Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, recante: "Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi";
- o) Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, recante: "Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)";
- p) Legge Regionale 5 giugno 2015, n. 14, recante disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- q) Decreto del Presidente della Regione n. 200 del 6 dicembre 2021, che ha approvato il regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR

2021 – 2027 “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)

- r) Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2022, n. 1841, recante: “Politica di coesione 2021-2027. Condizione abilitante tematica "buona governance della Strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale". Approvazione della "Strategia regionale per la specializzazione intelligente (S4) del Friuli Venezia Giulia per il periodo 2021-2027”.
- s) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- t) Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2014, avente ad oggetto: “Programma regionale FESR FVG 2021-2027. Obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”. Presa d’atto della decisione di approvazione della CE. Adozione e approvazione definitiva”;
- u) Deliberazione della regionale 3 febbraio 2023, n. 175, avente ad oggetto: “PR FESR 2021-2027. Criteri di selezione delle operazioni da sottoporre al Comitato di Sorveglianza. Approvazione preliminare”;
- v) Deliberazione della regionale 3 febbraio 2023, n. 176, avente ad oggetto: “Programma regionale FESR 2021-2027. Obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”. Approvazione del piano finanziario analitico, della pianificazione finanziaria e di risultato e del calendario degli inviti a presentare proposte”;
- w) Deliberazione della regionale 10 novembre 2023, n. 1759, avente ad oggetto: “Programma regionale FESR 2021-2027. Obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”. Modifica e approvazione del piano finanziario analitico, della pianificazione procedurale finanziaria e di risultato e del calendario delle procedure di attivazione (bandi, inviti, elenco di operazioni)”;
- x) Deliberazione della regionale 17 maggio 2024, n. 734, avente ad oggetto: “Programma regionale FESR 2021-2027. Obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”. Revisione del calendario di approvazione delle procedure di attivazione (Bandi, inviti ed elenchi di operazioni)”.

## **ALLEGATO A) Settori e attività escluse**

### **PR FESR 2021-2027**

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

#### **Obiettivo strategico**

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

**Priorità** Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

**Obiettivo specifico RSO1.3** Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

**Azione A3.2** Sostegno agli investimenti produttivi nelle imprese che valorizzano l'adozione delle tecnologie, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la transizione verso forme di produzione "green"

**Tipologia A3.2.2** Investimenti produttivi volti a rafforzare la competitività sostenibile e digitale delle imprese del settore turistico

(Rif. Art. 6, co. 1)

### **Sezione 1) - SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1058/2021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021 RELATIVO AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E AL FONDO DI COESIONE**

Non sono ammesse a finanziamento le imprese che svolgono attività o effettuano investimenti individuati all'articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, così come riportato di seguito.

1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
  - i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
  - ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
  - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
  - ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
  - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
  - ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
  - i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:



- ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
- ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
- investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- iii) gli investimenti in:
  - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici;
  - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

(Rif. Art. 6, co. 2)

**Sezione 2) – AIUTI NON AMMESSI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023 DELLA COMMISSIONE DEL 13 DICEMBRE 2023, RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TFUE AGLI AIUTI "DE MINIMIS", PUBBLICATO NELLA GUUE SERIE L DEL 15 DICEMBRE 2023**

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Regolamento (UE) 2831/2023 non sono ammessi:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
  - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Se un'impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

(Rif. Art. 6, co. 3)

**Sezione 3) –ATTIVITÀ ESCLUSE AI SENSI DELLA LETTERA B DELL'ALLEGATO V REG. (CE) 24 MARZO 2021 N. 2021/523/UE (REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE IL PROGRAMMA InvestEU E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2015/1017)**

Ai fini della conformità al principio "*non nocere in modo significativo*" (DNSH), sono inammissibili progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell'Allegato V Reg. (CE) 24 marzo 2021 n. 2021/523/UE (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017):

Il fondo InvestEU non sostiene:

- 1) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- 2) nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- 3) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
- 4) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- 5) gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
- 6) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- 7) attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- 8) attività di sviluppo immobiliare, quale un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
- 9) attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
- 10) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- 11) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- 12) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
  - a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
  - b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
  - c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione;
- 13) Investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
  - a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;
  - b) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;

14) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;

15) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:

a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;

b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

Ai partner esecutivi incombe la responsabilità di assicurare la conformità delle operazioni di finanziamento e di investimento ai criteri di esclusione di cui al presente allegato al momento della firma del relativo accordo, di monitorare tale conformità nel corso dell'attuazione del Progetto e di intraprendere azioni correttive appropriate ove pertinenti.

## **ALLEGATO B) – Criteri di ammissibilità e di valutazione**

### **PR FESR 2021-2027**

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

#### **Obiettivo strategico**

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

#### **Priorità**

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

#### **Obiettivo specifico RSO1.3**

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

#### **Azione A3.2**

Sostegno agli investimenti produttivi nelle imprese che valorizzano l'adozione delle tecnologie, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la transizione verso forme di produzione "green"

#### **Tipologia A3.2.2**

Investimenti produttivi volti a rafforzare la competitività sostenibile e digitale delle imprese del settore turistico

### **Sezione 1A) - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Bando, la Camera di Commercio competente esamina le domande di contributo al fine di verificare il rispetto dei seguenti criteri di ammissibilità:

- Coerenza del Progetto con la strategia, i contenuti ed obiettivi del Programma regionale FESR 2021-2027.
- Coerenza del Progetto con l'ambito di applicazione del FESR e le tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del Regolamento (UE) 2021/1060.
- Rispetto delle misure di accompagnamento/mitigazione inerenti ai criteri di selezione indicate nel Rapporto ambientale con riferimento al principio DNSH.

## Sezione 1B) – CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Bando, la Camera di Commercio competente esamina le domande di contributo al fine di verificare i seguenti criteri di valutazione:

Critero di valutazione 1	Descrizione	Punteggio massimo: 8
<b>Incremento/Crescita occupazionale<sup>6</sup></b>  <i>Incremento occupazionale dell'impresa conseguente al progetto, ovvero incremento degli occupati nel territorio regionale derivante da nuove assunzioni, dalla data della domanda (o all'avvio del Progetto, se antecedente) alla data di rendicontazione delle spese. L'incremento occupazionale deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione.</i>	Incremento occupazionale:	
	<b>Per le microimprese:</b>	
	incremento occupazionale pari o superiore a 3 unità	<b>8</b>
	incremento occupazionale pari a 2 unità	<b>6</b>
	incremento occupazionale pari a 1 unità	<b>4</b>
	<b>Per le piccole e medie imprese:</b>	
	incremento occupazionale pari o superiore a 3 unità	<b>8</b>
	incremento occupazionale pari a 2 unità	<b>4</b>
incremento occupazionale pari a 1 unità	<b>2</b>	

In base alla localizzazione del progetto, il numero delle unità di personale afferisce a una delle seguenti fattispecie:

- A) Numero di unità di personale registrato alla data della domanda (o all'avvio del Progetto, se antecedente) nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia;
- B) Numero di unità di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione sarà stabilito in Friuli Venezia Giulia, che si prevede sussisterà alla data di presentazione del rendiconto.

In fase di rendicontazione, la verifica sul criterio dell'incremento occupazionale viene effettuata mediante lo strumento della banca dati regionale che consente di accertare la variazione in termini di ULA intervenuta dalla data della domanda (o all'avvio del Progetto, se antecedente). Il beneficiario è inoltre tenuto a:

- produrre copia del Libro Unico del Lavoro idoneo a dimostrare l'incremento occupazionale indicato nella domanda;
- fornire i nominativi delle persone assunte in relazione al progetto;

<sup>6</sup> Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno - es. 1 occupato a tempo pieno = 1, 1 part time al 50% = 0,5) risultanti alla data di presentazione della domanda di rimborso finale della sovvenzione ed alla data della domanda (o all'avvio del Progetto, se antecedente). L'incremento deve essere attinente e determinato dalla realizzazione/completamento del progetto e deve essere mantenuto per i 12 (dodici) mesi successivi alla presentazione del rendiconto.

- chiarire in quale modo le assunzioni indicate nella relazione allegata al rendiconto sono attinenti e determinate dal completamento del Progetto finanziato;
- confermare che le stesse assunzioni non siano oggetto di altre forme di incentivazioni pubbliche, ad eccezione di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 14.

Critério di valutazione 2	Descrizione	Punteggio massimo: 26	
<b>Capacità degli interventi di contribuire alla neutralità carbonica e alla lotta al cambiamento climatico</b>	Contributo alla sostenibilità ambientale in termini di:		
	<b>a) Efficientamento energetico:</b>	<b>Punteggio massimo: 20</b>	<b>Interventi</b>
	Interventi in ambito energetico che non determinano il miglioramento di classe di prestazione energetica dell'edificio da dimostrare mediante l'APE di cui all'art.6 del DLgs 192/2005 prima e dopo l'intervento.	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intervento di riqualificazione energetica dei componenti opachi e finestrati dell'involucro;</li> <li>Sostituzione anche parziale del generatore di calore esistente con caldaia a condensazione o pompa di calore, impianto ibrido o impianto geotermico;</li> <li>Installazione di generatore di calore a biomassa esclusivamente con impianti ad alta efficienza (generatori a cinque stelle) e solo nei comuni classificati come montani o parzialmente montani ai sensi della L.R. 33/2002;</li> <li>Sostituzione di sistemi di ventilazione esistenti con apparati ad elevata efficienza;</li> <li>Installazione di schermature solari certificate.</li> </ul>
	Interventi in ambito energetico che determinano il miglioramento di una classe di prestazione energetica dell'edificio da dimostrare mediante l'APE di cui all'art.6 del DLgs 192/2005 prima e dopo l'intervento	<b>5</b>	
	Interventi in ambito energetico che determinano il miglioramento di due classi di prestazione energetica dell'edificio da dimostrare mediante l'APE di cui all'art.6 del DLgs 192/2005 prima e dopo l'intervento	<b>15</b>	
	Interventi in ambito energetico che determinano il miglioramento di più di due classi di prestazione energetica dell'edificio da dimostrare mediante l'APE di cui all'art.6 del DLgs 192/2005 prima e dopo l'intervento	<b>20</b>	
	<b>b) Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili:</b>	<b>Punteggio massimo: 4</b>	<b>Interventi</b>
1) L'intervento prevede l'installazione di un impianto di solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) o per il riscaldamento	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) o per il riscaldamento;</li> </ul>	

	2) L'intervento prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico con eventuale sistema di accumulo, strettamente correlato all'impianto	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Installazione di impianto fotovoltaico con eventuale sistema di accumulo strettamente correlato all'impianto, da destinarsi esclusivamente all'autoconsumo;</li> </ul>
	3) L'intervento prevede l'installazione sia di un impianto di solare termico che di un impianto fotovoltaico con eventuale sistema di accumulo, strettamente correlato all'impianto	<b>4</b>	
	<b>c) Risparmio delle risorse idriche:</b>	<b>Punteggio massimo: 2</b>	<b>Interventi</b>
	1) L'intervento è volto all'efficientamento nell'utilizzo della risorsa idrica	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Installazione di nuovi erogatori elettronici in sostituzione dei dispositivi esistenti;</li> <li>▪ Impianti e apparati di addolcimento e condizionamento chimico dell'acqua sanitaria;</li> <li>▪ Installazione di vasche di raccolta acque meteoriche abbinata a eventuali sistemi di pompaggio per l'impiego per finalità irrigue.</li> </ul>
	2) L'intervento è volto al recupero e al riutilizzo delle acque meteoriche per finalità irrigue o sanitarie	<b>1</b>	
	3) L'intervento è volto all'efficientamento nell'utilizzo della risorsa idrica e al recupero e riutilizzo di acque meteoriche	<b>2</b>	

In fase di presentazione della domanda, il beneficiario descrive gli interventi che prevede di attuare e con cui prevede di conseguire i risultati prefissati in termini di risparmio energetico e allega gli Attestati di Prestazione Energetica.

Al rendiconto, viene allegata una relazione che descrive gli interventi realizzati e testimonia l'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti, allegando l'Attestato di Prestazione Energetica conforme allo stato post-intervento.

Per la voce "Risparmio delle risorse idriche", si richiede presentazione di una Relazione tecnica.

Criterio di valutazione 3	Descrizione	Punteggio massimo: 18	
<b>Qualità dell'iniziativa</b>	Aumento della qualità ricettiva della struttura		
	<b>a) Incremento del livello qualitativo:</b>	<b>Punteggio massimo: 4</b>	<b>Interventi</b>
	La struttura è in grado di offrire servizi e prodotti migliorativi, innovativi e di qualità rivolti alla clientela.	1 punto per ogni intervento realizzato (fino ad un massimo di 4 punti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Creazione spazi attrezzati per lavorare con il PC e dotati di accesso internet;</li> <li>▪ Creazione di parcheggi verdi<sup>7</sup>;</li> <li>▪ Investimenti per fornitura e posa in opera di colonnine per la ricarica di e-bike, motocicli e/o automobili elettriche;</li> <li>▪ Creazione aree intrattenimento per i bambini;</li> <li>▪ Realizzazione di sale riunioni e/o di sale conferenze</li> <li>▪ Creazione aree attrezzate in ottica pet friendly (es.: aree di sgambamento);</li> <li>▪ Realizzazione di spazi per la vendita diretta di souvenir e prodotti tipici locali;</li> <li>▪ Realizzazione di CHATBOT per assistenza al cliente;</li> <li>▪ Investimenti per fornitura di ROBOT alberghieri.</li> </ul>
	<b>b) Incremento in termini di accessibilità e fruibilità della struttura ricettiva:</b>	<b>Punteggio massimo:4</b>	<b>Interventi</b>
La struttura assicura la parità di accesso ai servizi offerti da parte delle varie tipologie di clientela e garantisce l'incolumità delle persone.	<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interventi infrastrutturali finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;</li> <li>▪ Sostituzione finiture (pavimenti, porte, infissi) al fine di migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;</li> <li>▪ Rifacimento o adeguamento impianti tecnologici (impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori).</li> </ul>	

<sup>7</sup> Parcheggio verde: parcheggio permeabile con manto di copertura a prevalenza vegetale



	<b>c) Incremento del potenziale ricettivo:</b>	<b>Punteggio massimo: 4</b>	<b>Interventi</b>
	1) La struttura offre un incremento di posti letto fino a 2 posti letto in più;	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interventi sulla struttura ricettiva diretti all'incremento dei posti letto;</li> <li>▪ Interventi sulla struttura ricettiva per la creazione di posti letto da destinare al personale.</li> </ul>
	2) La struttura offre un incremento di posti letto pari o superiore a 3 posti letto in più.	<b>4</b>	
	<b>d) Sviluppo delle tecnologie e aumento del livello di digitalizzazione dei servizi e dei prodotti offerti alla clientela:</b>	<b>Punteggio massimo: 6</b>	<b>Interventi</b>
	1) La struttura è in grado di aumentare il livello di digitalizzazione dei servizi e dei prodotti offerti alla clientela.	<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interventi di domotica;</li> <li>▪ Introduzione di strumenti di Intelligenza Artificiale;</li> <li>▪ Connessione internet gratuita;</li> <li>▪ Offerta di esperienze turistiche immersive, interattive e/o partecipative (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);</li> <li>▪ Acquisto di piattaforme informatiche per la prenotazione di pernottamenti;</li> <li>▪ Creazione di spazi attrezzati con proiezione di materiali multimediali inerenti il territorio ovvero di itinerari turistici virtuali e brandizzati "IO SONO FVG";</li> <li>▪ Check – in Mobile.</li> </ul>
	2) La struttura realizza opere infrastrutturali e tecniche e/o prevede l'acquisto di tecnologia satellitare o altre tecnologie innovative.	<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Investimenti in decoder e parabole per il collegamento alla rete Internet;</li> <li>▪ Investimenti in apparati tecnologici per la connettività a banda larga e ultra-larga;</li> <li>▪ Interventi per utilizzo di Chiavi digitali.</li> </ul>

All'atto della presentazione della domanda, il beneficiario descrive le modalità e gli interventi che prevede di attuare per conseguire i risultati prefissati in termini di aumento della qualità ricettiva della struttura.

In fase di rendicontazione, il beneficiario presenta una relazione illustrativa dei risultati conseguiti (supportata da idonea documentazione).

<b>Criterio di valutazione 4</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Punteggio massimo: 3</b>	
<b>Minori dimensioni aziendali</b>	1) l'impresa beneficiaria è una microimpresa	<b>3</b>	
	2) l'impresa beneficiaria è una piccola impresa	<b>2</b>	
	3) l'impresa beneficiaria è una media impresa	<b>1</b>	
<b>Criterio di valutazione 5</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Punteggio massimo: 3</b>	<b>Aree ammissibili</b>
<b>Accoglienza ad evento: "Go! 2025 Nova Gorica – Gorizia, Capitale europea della cultura transfrontaliera 2025"</b>	In quanto rispondente alle finalità del presente Bando e ubicata in uno dei Comuni di seguito elencati, la struttura contribuisce a fare sì che il territorio sia turisticamente pronto ad accogliere l'evento "Go! 2025" come da programma <a href="http://go2025.eu">GO! 2025 Nova Gorica - Gorizia, Capitale europea della cultura 2025 (go2025.eu)</a> e progetti riportati nel BID BOOK di candidatura.	<b>3</b>	Gorizia, Aiello del Friuli, Aquileia, Capriva del Friuli, Cividale del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.
<b>Criterio di valutazione 6</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Punteggio massimo: 1</b>	
<b>Imprenditoria femminile</b>	L'attività di impresa è caratterizzata dalla rilevanza della componente femminile.	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne;</li> <li>▪ Impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne;</li> <li>▪ Impresa individuale il cui titolare è una donna;</li> <li>▪ Società in accomandita semplice composta da due persone il cui socio accomandatario è una donna;</li> <li>▪ Società in nome collettivo composta da due persone il cui socio donna è anche il legale rappresentante.</li> </ul>

Criterio di valutazione 7	Descrizione	Punteggio massimo: 1	
<b>Imprenditoria giovanile</b>	L'attività di impresa è caratterizzata dalla rilevanza della componente giovanile.	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di persone fisiche di età non superiore a 40 anni;</li> <li>▪ Impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da persone fisiche di età non superiore a 40 anni;</li> <li>▪ Impresa individuale il cui titolare è persona fisica di età non superiore a 40 anni;</li> <li>▪ Società in accomandita semplice composta da due persone il cui socio accomandatario è persona fisica di età non superiore a 40 anni;</li> <li>▪ Società in nome collettivo composta da due persone avente quale legale rappresentante almeno un socio persona fisica di età non superiore a 40 anni.</li> </ul>

*PUNTEGGIO MINIMO DI ACCESSO PARI A 20 (su 60)*

N.B.: Qualora un'intervento/spesa ammissibile prevista dal progetto determini la valorizzazione di più criteri di valutazione, ai fini del calcolo del punteggio di valutazione del progetto è riconosciuta la somma dei punteggi di tutti i criteri pertinenti.

## **ALLEGATO C) - MODALITÀ DI VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 73, PAR 2, LETT. D) del REG. (UE) 1060/2011**

### **PR FESR 2021-2027**

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

### **Obiettivo strategico**

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

### **Priorità**

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

### **Obiettivo specifico RSO1.3**

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

### **Azione A3.2**

Sostegno agli investimenti produttivi nelle imprese che valorizzano l'adozione delle tecnologie, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la transizione verso forme di produzione "green"

### **Tipologia A3.2.2**

Investimenti produttivi volti a rafforzare la competitività sostenibile e digitale delle imprese del settore turistico

La verifica del possesso del requisito di sostenibilità finanziaria con riferimento al Progetto di investimento proposto, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k), del Bando, si basa sui seguenti due indici finanziari:

*Requisito A) Sostenibilità finanziaria del progetto:  $ST/F \leq 1,5$*

La spesa totale preventivata per il Progetto non è superiore al 150% del fatturato.

*Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto:  $PN/ST \geq 0,05$*

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 5% della spesa totale preventivata per il progetto.

Il requisito di sostenibilità finanziaria è soddisfatto qualora almeno uno dei sopra evidenziati requisiti A e B sia soddisfatto (se non è soddisfatto il requisito A, deve essere soddisfatto il requisito B, o viceversa) dove:

ST = spesa totale preventivata per il progetto.

F = fatturato annuo risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente (corrispondente al valore dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile).

PN = patrimonio netto come definito all'articolo 2424 del Codice civile, quale risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio relativo all'esercizio immediatamente precedente. Ad incremento del patrimonio netto delle società potranno essere presi in considerazione:

a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero, alla data di presentazione della domanda, già adottati con deliberazione - depositata al Registro imprese e contenente termini precisi, non essendo ammesse deliberazioni condizionate - benché ancora non integralmente sottoscritti/ eseguiti; in questo

caso, l'effettiva deliberazione/esecuzione dovrà essere effettuata e comprovata mediante invio alla Camera di commercio competente della necessaria documentazione entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda;

b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio e prima della presentazione della domanda, documentati da relativa contabile bancaria; in questo caso l'effettiva costituzione della relativa riserva nell'ambito del patrimonio netto dovrà essere comprovata presentando alla Camera di commercio competente, entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, il bilancio che lo attesta o, in alternativa, una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata a non più di 120 giorni, redatta da un commercialista iscritto all'albo.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra il soggetto richiedente dovrà fornire il pertinente bilancio regolarmente approvato o, nel caso di imprese individuali e di società di persone e di professionisti, dichiarazione di un commercialista che attesti i valori richiesti.

Per le imprese costituite nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della sostenibilità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di PN (Patrimonio Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base di dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

## **ALLEGATO D) COMUNI MONTANI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E ZONE MONTANE OMOGENEE**

(ai sensi della legge regionale 33/2002)

### A- COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI:

Amaro, Ampezzo, Andreis, Arba, Arta Terme, Artegna, Attimis, Aviano, Barcis, Bordano, Budoia, Caneva, Capriva del Friuli, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Cimolais, Cividale del Friuli, Claut, Clauzetto, Comeglians, Cormons, Doberdò del Lago/Doberdob, Dogna, Dolegna del Collio, Drenchia, Duino Aurisina/Devin Nabrežina, Enemonzo, Erto e Casso, Faedis, Fanna, Fogliano-Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Gemona del Friuli, Gorizia, Grimacco, Lauco, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Maniago, Meduno, Moggio Udinese, Montereale Valcellina, Mossa, Ovaro, San Floriano del Collio/Števerjan, San Lorenzo Isontino, Monfalcone, Monrupino/Repentabor, Montenars, Muggia, Nimis, Paluzza, Paularo, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Pontebba, Povoletto, Prato Carnico, Preone, Prepotto, Pulfero, Ravaschetto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Dorligo della Valle/Dolina, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Sappada/Plodn, Sauris, Savogna, Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči, Sequals, Sgonico/Zgonik, Spilimbergo, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Trasaghis, Travesio, Treppo Ligosullo, Trieste, Vajont, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Vito d'Asio, Vivaro, Zuglio.

### B - ZONE MONTANE OMOGENEE:

- a) Zona omogenea della Carnia, comprendente i Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravaschetto, Raveo, Rigolato, Sappada/Plodn, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.
- b) Zona omogenea del Gemonese, comprendente i Comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone.
- c) Zona omogenea del Canal del Ferro e della Val Canale, comprendente i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio.
- d) Zona omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane, comprendente i Comuni di Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro.
- e) Zona omogenea del Natisone e Torre, comprendente i Comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano

## **ALLEGATO E) – Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese**

### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **1.1 - LE SPESE**

Le spese devono a pena di inammissibilità:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dal Bando ed essere pertinenti al Progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo assentito dalla concessione e dalle variazioni autorizzate;
- b) essere sostenute e integralmente pagate unicamente dal soggetto beneficiario del contributo nell'arco temporale compreso tra la data di avvio del Progetto e la data di rendicontazione della spesa, ai sensi dell'articolo 12 del Bando; le stesse dovranno essere documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo;
- c) essere pagate unicamente a mezzo *transazione bancaria/postale*, preferibilmente distinta per singola fattura o comprendente anche fatture non inerenti al progetto e documentata da *estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale*. Non è mai ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni, né a mezzo di compensazione, ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile, né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima. Non è ammessa la spesa saldata a mezzo compensazione con note di credito riferite a fatture non pertinenti al progetto. Le eventuali note di credito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa;
- d) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

#### **1.2 - DOCUMENTAZIONE DI SPESA**

Deve essere presentata copia non autenticata della documentazione di spesa, corredata dalla dichiarazione del Beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, qualora il Beneficiario abbia optato per la conservazione cartacea o conservazione sostitutiva. Laddove invece la documentazione sia all'origine in formato elettronico sottoscritto digitalmente, può essere trasmesso duplicato informatico, venendo meno la necessità di attestarne la corrispondenza con l'originale. La documentazione di spesa su file (da scansione, stampa pdf o duplicato informatico firmato), unitamente alla scansione (o stampa pdf) delle correlate quietanze, viene trasmessa dal Beneficiario attraverso il caricamento sul sistema on line di presentazione della rendicontazione.

#### **Fatture**

Le fatture e i giustificativi di spesa devono riportare il codice Unico di Progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione dell'aiuto, ai sensi del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, articolo 5, commi 6 e 7, come convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41. Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione,

le imprese sono tenute a presentare fatture che includano preferibilmente solo l'acquisto di beni/servizi inerenti al Progetto. Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al Progetto.

Deve essere presentato in rendicontazione, in allegato alla fattura, il documento di trasporto di strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni (strumenti, attrezzature, materiali) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Non sono ammissibili a rendiconto fatture/giustificativi il cui costo imputabile totale relativo ai beni e servizi inerenti il progetto sia inferiore a 500,00 euro.

### Casi particolari

I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

- a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

### Quietanze

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra<sup>8</sup> e consentire la tracciabilità dei pagamenti<sup>9</sup>, indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. È richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere presentato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca con ragionevole certezza che la fattura sia stata pagata.

Deve essere comunque presentata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni.

In caso di pagamento cumulativo della somma di più fatture, questo deve coprire integralmente il valore dei giustificativi.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

---

<sup>8</sup> La copia dell'estratto conto deve comprendere tutte le pagine (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate), essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente. Si suggerisce l'utilizzo di un c/c dedicato al progetto di modo che tutti i movimenti siano riferibili alle spese inerenti al progetto.

<sup>9</sup> La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.



## 2. DOCUMENTAZIONE PER VOCI DI SPESA AMMESSE

### 2.1 – SPESE PER INTERVENTI EDILIZI/IMPIANTISTICI

Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema IOL in fase di rendicontazione del progetto:

1. Copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze;
2. Documentazione attestante il titolo di proprietà dell'immobile o il titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione e assenso scritto del proprietario con riguardo all'esecuzione dei lavori;
3. Attestazione di regolare esecuzione degli interventi edilizi/impiantistici e di rispetto dei principi DNSH ("Do Not Significant Harm") da predisporre su modello che verrà pubblicata sul sito della Regione nella sezione dedicata al Bando;
4. Attestazione di prestazione energetica (APE) a lavori ultimati;
5. Attestazione redatta da un tecnico abilitato riguardante l'accrescimento dell'efficienza energetica atteso dall'intervento;
6. Solo per gli impianti fotovoltaici, nel caso in cui siano presenti variazioni in aumento rispetto al dimensionamento previsto in domanda con la relazione di cui all'art. 15, comma 3, lettera h), dovrà essere presentata una relazione aggiornata che attesti il rispetto del limite dell'autoconsumo del 115%;
7. Solo per gli impianti fotovoltaici, se disponibile a rendiconto, copia di attivazione connessione del Gestore di rete (pdf) altrimenti la stessa va fornita entro due anni in sede di dichiarazione di rispetto dei vincoli di stabilità di cui all'articolo 29 del Bando;
8. Solo per ristrutturazione importante<sup>10</sup> di edificio esistente di cui all'articolo 8, comma 7: fornire il documento di analisi di resilienza climatica di cui all'articolo 8, commi 7 e 8;
9. Riepilogo degli interventi effettuati con documentazione fotografica.

### 2.2 – SPESE TECNICHE DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOL](#) in fase di rendicontazione del progetto:

1. Copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze;
2. Copia del contratto relativo alla prestazione eseguita o relazione dettagliata sulle attività svolte;
3. Comprova dell'avvenuto pagamento dell'F24 riferito alla ritenuta d'acconto relativa alle fatture/giustificativi dei professionisti.

### 2.3 – ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SERVIZI CONNESSI

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOL](#) in fase di rendicontazione del progetto:

1. Copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze;
2. Copia del documento di trasporto (qualora la data di consegna non sia indicata in fattura) dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna;
3. Copia del libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili rendicontati;
4. In materia di efficienza energetica e/o emissiva, dimostrazione che le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate:
  - a. rispettano i requisiti di efficienza energetica e sono coerenti con gli standard più aggiornati (marchio EPA ENERGY STAR o equivalente);

<sup>10</sup> Ai sensi del D.Lgs. 192/2005, Art. 2: "un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture".

- b. rispettano i requisiti relativi alla presenza di sostanze pericolose di cui alla Direttiva RoHS II 2011/65/EU;
  - c. rispettano i requisiti di compatibilità elettromagnetica di cui alla Direttiva 2014/30/UE;
5. In materia di riduzione dei rifiuti e gestione sostenibile dei prodotti a fine vita, dimostrazione che le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate sono state acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto nel rispetto della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi, nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali di cui alla Direttiva RAEE 2012/19/EU;

La dimostrazione del possesso delle caratteristiche tecniche di cui ai punti 4) e 5) va effettuata con la presentazione del fascicolo/scheda tecnica di ciascun prodotto/servizio acquistato e/o con idonea dichiarazione del fornitore.

## 2.4 – ACQUISTO DI MACCHINARI, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI TECNOLOGICI NON ICT

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOL](#) in fase di rendicontazione del progetto:

1. Copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze;
2. Copia del documento di trasporto (qualora la data di consegna non sia indicata in fattura) dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna;
3. Copia del libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili rendicontati;
4. In materia di efficienza energetica e/o emissiva, dimostrazione che le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate:
  - a. rispettano i requisiti di efficienza energetica e sono coerenti con gli standard più aggiornati (marchio EPA ENERGY STAR o equivalente);
  - b. rispettano i requisiti relativi alla presenza di sostanze pericolose di cui alla Direttiva RoHS II 2011/65/EU;
  - c. rispettano i requisiti di compatibilità elettromagnetica di cui alla Direttiva 2014/30/UE;
5. Nel caso di acquisto di prodotti appartenenti a categorie soggette a obbligo di etichettatura energetica, dimostrazione che sono stati privilegiati quelli più performanti;
6. Nell'ambito di macchinari e apparecchiature tecnologiche, dimostrazione che è stato perseguito l'impiego delle migliori tecnologie disponibili (Best available technique);
7. In materia di riduzione dei rifiuti e gestione sostenibile dei prodotti a fine vita, dimostrazione che le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate sono state acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto nel rispetto della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi, nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali di cui alla Direttiva RAEE 2012/19/EU.

La dimostrazione del possesso delle caratteristiche tecniche di cui ai punti da 4) a 7) va effettuata con la presentazione del fascicolo/scheda tecnica di ciascun prodotto/servizio acquistato e/o con idonea dichiarazione del fornitore.

## 2.5 - ACQUISTO DI BENI MATERIALI E ATTREZZATURE NON TECNOLOGICHE (ad esempio Arredi)

Documentazione giustificativa di spesa da [caricare sul sistema IOL](#) in fase di rendicontazione del progetto:

1. Copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze;
2. Copia del documento di trasporto (qualora la data di consegna non sia indicata in fattura) dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna;
3. Copia del libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili rendicontati;
4. Certificazioni ambientali in materia di qualità dei materiali e delle componenti, laddove presenti;

5. In materia di riduzione dei rifiuti e gestione sostenibile dei prodotti a fine vita, dimostrazione che le attrezzature sono state acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto, ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi, nonché rispetto delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali.

La dimostrazione del possesso delle caratteristiche tecniche di cui ai punti 4) e 5) va effettuata con la presentazione del fascicolo/scheda tecnica di ciascun prodotto/servizio acquistato e/o con idonea dichiarazione del fornitore. Qualora non siano disponibili le schede tecniche di ciascun prodotto/servizio e/o idonee dichiarazioni del fornitore, potrà essere richiesta una attestazione da parte del tecnico abilitato.

## **2.6 – DOCUMENTAZIONE A CONFERMA DEL CRITERIO OCCUPAZIONALE.**

Ove il beneficiario abbia selezionato in domanda il criterio di valutazione 1 "Incremento/Crescita occupazionale", va fornita copia del Libro unico del lavoro idoneo a dimostrare l'incremento occupazionale indicato in domanda e compilata la relativa sezione nella relazione illustrativa di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a).

IL VICPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE